

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116.

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00128) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 117.

Misure urgenti in materia di giustizia. (25G00131) Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 27 giugno 2025.

Modifica dell'articolo 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025. Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01, produzioni zootecniche - campagna assicurativa 2023. Differimento termini per la presentazione dei PAI, l'informatizzazione delle polizze e la presentazione delle domande di sostegno. (25A04439) Pag. 14

DECRETO 1° luglio 2025.

Modifica dell'articolo 11 dell'avviso pubblico relativo alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità approvato con decreto 7 luglio 2022. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2022, sottomisure 17.2 e 17.3. (25A04440) Pag. 15


DECRETO 14 luglio 2025.

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025. (25A04428) Pag. 17


Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 8 luglio 2025.

Modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nonché modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e composizione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. (25A04393) Pag. 19



Ministero della cultura	
DECRETO 31 luglio 2025.	
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «La Campagna Romana». (25A04441).....	Pag. 28
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Agenzia italiana del farmaco	
DETERMINA 25 luglio 2025.	
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di lanadelumab, «Takhzyro». (Determina n. 1007/2025). (25A04335).....	Pag. 32
DETERMINA 25 luglio 2025.	
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale, «Deqsig». (Determina n. 1008/2025). (25A04336).....	Pag. 35
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile	
DELIBERA 15 maggio 2025.	
Parere sulla proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario e relativo schema di atto aggiuntivo n. 3 alla convenzione unica di concessione della società Autostrada dei Fiori S.p.a. (tronco A10) per il periodo regolatorio 1° gennaio 2019-30 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. (Delibera n. 18/2025). (25A04334).....	Pag. 37
Università cattolica del Sacro Cuore	
DECRETO RETTORALE 16 luglio 2025.	
Modifiche allo statuto. (25A04394).....	Pag. 44
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tora-Dob» (25A04351).....	Pag. 45
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metoclopramide cloridrato, «Plasil». (25A04352).	Pag. 46
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Tachipirina». (25A04353).....	Pag. 46
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doneprezil EG» (25A04354).....	Pag. 47
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici (25A04355).....	Pag. 47
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Lipoplus (Synergiplus n. 517)» (25A04356).....	Pag. 49
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloperastina cloridrato, «Clofend». (25A04395).....	Pag. 50
Rettifica della determina AAM/PPA n. 191/2025 del 21 marzo 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macrogol 3350, potassio cloruro, sodio idrogeno carbonato, «Gozanza». (25A04396).....	Pag. 50
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamoxifene, «Nolvadex». (25A04397).....	Pag. 50
Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A04443).....	Pag. 51
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale	
Adozione della misura di salvaguardia, relativa alle aree a potenziale rischio significativo di alluvione (APSEFR) e del progetto di variante alla disciplina di piano del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). (25A04442).....	Pag. 51
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone» (25A04357).....	Pag. 52



<p>Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Suvereto». (25A04358) <i>Pag.</i> 52</p> <p>Proposta di modifica dell'Unione del nome della denominazione di origine protetta dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» in «Vald'Arno di Sopra» e del relativo disciplinare di produzione. (25A04359) <i>Pag.</i> 53</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 luglio 2025 (25A04399) <i>Pag.</i> 54</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 luglio 2025 (25A04400) <i>Pag.</i> 54</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 luglio 2025 (25A04401) <i>Pag.</i> 55</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 luglio 2025 (25A04402) <i>Pag.</i> 55</p>	<p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 luglio 2025 (25A04403) <i>Pag.</i> 56</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'università e della ricerca</p> <p>Indicazione dei requisiti specifici richiesti da taluni soggetti privati e pubblici per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica che saranno da essi finanziati nell'ambito del medesimo concorso. (25A04593) <i>Pag.</i> 56</p> <p style="text-align: center;">Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p>COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO</p> <p>Ordinanza n. 18 del 30 luglio 2025 - Approvazione del protocollo di intesa tra le Residenze reali sabaude e il Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana di Torino per la valorizzazione di Palazzo Carignano come stazione d'arte della metropolitana di Torino. (25A04398) <i>Pag.</i> 56</p>
--	--





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116.

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022;

Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della difesa e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212, dopo il comma 19-*bis* è aggiunto il seguente:

«19-*ter*. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo

nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;

b) all'articolo 255:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.»;


3) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»;

4) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-*bis* può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-*bis* è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;



c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:

«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). — 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). —

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;

d) all'articolo 256:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»;

1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:


«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;



2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;

6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis.»;

7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;

e) all'articolo 256-bis:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»;

4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»;

5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;

f) all'articolo 258:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a ventimila euro»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.»;

3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena dell'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;

g) all'articolo 259:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:


«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;

h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa). — 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). — 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.».



Art. 2.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-*bis*, terzo comma, dopo il numero 4-*bis*) è aggiunto il seguente:

«4-*ter*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis*, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) all'articolo 452-*sexies*:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»;

2) il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 452-*quaterdecies*, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale

1. All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: «353-*bis*,» sono inseriti i seguenti: «452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*,» e le parole: «nonché ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies*, 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»;

3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;


4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per la violazione dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a mille duecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»;

5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) per la violazione dell'articolo 452-*septies*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-*ter*) per la violazione dell'articolo 452-*terdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;



e-*quater*) per la violazione dell'articolo 452-*quaterdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-*quater*)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;

c) al comma 2:

1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) per il reato di cui all'articolo 255-*bis*, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-*ter*) per il reato di cui all'articolo 255-*ter*:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-*bis*) per la violazione dei commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-*ter*) per la violazione dei commi 1-*bis*, secondo periodo, e 3-*bis*, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-*quater*) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;

3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) per il reato di cui all'articolo 256-*bis*:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-*bis*, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;

4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;

5) la lettera f) è abrogata;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-*ter* del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-*bis*), a-*ter*), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-*bis*) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale, agli articoli 256, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

Art. 7.

*Modifiche al codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:


«f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;

2) la lettera f-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«f-*bis*) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-*bis* e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;»;

b) all'articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*quater*. Le disposizioni del comma 5-*ter* si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».



Art. 8.

Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Art. 9.

Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.

3. Al Commissario sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

Art. 10.

Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione».

Art. 11.

Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite da quelle «31 dicembre 2025».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia,*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CROSETTO, *Ministro della difesa*


LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00128



DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 117.

Misure urgenti in materia di giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026;

Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, nonché di prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, affinché gli stessi predispongano un piano straordinario che ne consenta il conseguimento;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinché anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle corti di appello;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di diffondere i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di competenze del giudice di pace e di funzioni dei magistrati ausiliari, al fine di non distogliere risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026 nonché di assicurare anche per l'anno 2026 il funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate insulari di Portoferraio, Ischia e Lipari e di consentire ai professionisti dell'educazione l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 sino al completamento delle norme relative alla formazione dell'albo professionale, all'avvio delle prime operazioni elettorali, all'indizione e celebrazione delle elezioni dei Consigli dell'Ordine territoriali e nazionale e al com-

pletamento della disciplina della struttura e delle funzioni degli organi rappresentativi e degli altri organi dell'Ordine;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, a fini acceleratori, di intervenire sul processo civile al fine di eliminare incombenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, in modo tale da consentire l'operatività dell'ampliamento in un momento immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di intervenire ulteriormente sulla disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo per il più efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti nonché al fine di evitare ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;


EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace

1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato articolo 115, comma 3 del regio decreto n. 12 del 1941.

2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In que-



sti casi il Consiglio superiore della magistratura provvede ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.

3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

Art. 2.

Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello

1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.

2. Nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giugno 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità di cui al primo periodo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 l'aumento previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

5. Si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.


Art. 3.

Applicazioni a distanza di magistrati ordinari

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. Per proporre la domanda di applicazione a distanza l'interpello fissa un termine non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresì ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.



4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, terzo periodo, i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.

6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, può assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

7. Il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-*bis* e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.

8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato.

9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predisponde un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati appli-

cati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi.


11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nonché con altre indennità. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16.

12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 4.

Poteri straordinari dei capi degli uffici

1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-



ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.

2. In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter, del regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.

3. Nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti delle materie indicate nel piano. qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purché siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.

4. Il piano e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.

Art. 5.

Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 ottobre 2023 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalità:

a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;

b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:

1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;

2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;

4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Art. 6.

Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

2. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:


a) al comma 3, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;

b) al comma 4, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».

3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello già prorogati in conformità al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.

5. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027».



6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026.

7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2026»;

2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2026»;

3) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2026»;

4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2027.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.

9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» e le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 7.

Modifiche al codice di procedura civile

1. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «codice di procedura civile», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.

Art. 8.

Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di cinquantotto unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, e come sostituita dal decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, e dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 è destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.


3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per l'anno 2025, di euro 2.476.686 per l'anno 2026, di euro 5.076.121 per l'anno 2027, di euro 6.225.492 per l'anno 2028, di euro 6.225.492 per l'anno 2029, di euro 7.287.758 per l'anno 2030, di euro 8.085.220 per l'anno 2031, di euro 8.091.977 per l'anno 2032, di euro 8.382.151 per l'anno 2033, di euro 8.406.332 per l'anno 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso.»;



b) all'articolo 5-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di decadenza» e il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis*.»;

3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la decadenza di cui al comma 1-*bis*, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione»;

4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse;

5) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«12-*bis*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;

6) dopo il comma 12-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«12-*ter*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.

12-*quater*. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-*bis*, 12-*bis* e 12-*ter*, mediante avviso pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto all'articolo 3 e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ALLEGATO I
(articolo 8, comma 1)
«Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust.	10.059*
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.171

* L'incremento di cinquantotto unità decorre dal 1° luglio 2026.



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 giugno 2025.

Modifica dell'articolo 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025. Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01, produzioni zootecniche - campagna assicurativa 2023. Differimento termini per la presentazione dei PAI, l'informatizzazione delle polizze e la presentazione delle domande di sostegno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C (2025) 3805 del 18 giugno 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023,

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;


Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del Piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'Autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;



Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - O.I. delegato e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921 registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024, al n. 123404;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto 11 aprile 2025, n. 166844 di approvazione dell'avviso pubblico - invito a presentare proposte - produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023 relativo all'intervento SRF.01, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2025;

Visto il decreto 9 maggio 2025, n. 204825 di modifica dell'avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023, approvato con decreto direttoriale 11 aprile 2025, n. 166844, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2025;

Visto, in particolare, l'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844 che stabilisce i termini del 30 giugno 2025 e del 31 luglio 2025, rispettivamente, per la presentazione dei Piani assicurativi individuali (PAI) e l'informatizzazione delle polizze stipulate e per la presentazione delle domande di sostegno;

Vista la nota n. 51950 del 26 giugno 2025, assunta al prot. n. 290610 di pari data, con la quale AGEA ha informato circa le difficoltà rappresentate dai referenti dei centri di assistenza agricola nella presentazione di circa un migliaio di PAI e della richiesta, avanzata dagli stessi, di acquisire alcune informazioni integrative finalizzate ad agevolare il completamento delle attività, che la stessa Agenzia sta provvedendo a rendere disponibili, evidenziando contestualmente l'opportunità di valutare la concessione di una proroga dei termini di presentazione di cui all'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844;

Considerato che la presenza di un PAI rilasciato a sistema rappresenta condizione essenziale per ultimare il processo di informatizzazione della relativa polizza assicurativa e per la presentazione della domanda di aiuto e che, pertanto, risulta necessario differire i termini di cui all'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844;

Ritenuto pertanto opportuno, in accoglimento della proposta di AGEA ed al fine di consentire a tutti gli allevatori che assicurano le proprie produzioni di presentare domanda di sostegno, procedere ad una modifica dell'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844 per differire i termini del 30 giugno 2025 e del 31 luglio 2025, rispettivamente, al 31 luglio 2025 e al 30 settembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844

All'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 aprile 2025, n. 166844 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il termine per la presentazione dei PAI e per l'informatizzazione delle polizze stipulate è differito dal 30 giugno 2025 al 31 luglio 2025;

b) il termine per la presentazione delle domande di sostegno è differito dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 27 giugno 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 967

25A04439

DECRETO 1° luglio 2025.

Modifica dell'articolo 11 dell'avviso pubblico relativo alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità approvato con decreto 7 luglio 2022. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2022, sottomisure 17.2 e 17.3.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;



Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di seguito PSRN) 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2024) 3477 del 17 maggio 2024 e, in particolare, le sottomisure 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali» e 17.3 «Strumenti per la stabilizzazione del reddito»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023,

n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;


Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, par. 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Visto il decreto 26 luglio 2021, n. 340440 di approvazione della Convenzione di delega sottoscritta il 12 luglio 2021 dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021, al n. 783;

Visto il decreto 7 luglio 2022, n. 302820 di approvazione dell'avviso pubblico inerente alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2022;

Visto, in particolare, l'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820, che stabilisce che è possibile presentare più domande di pagamento



a fronte di un unico provvedimento di concessione, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione e che la domanda di pagamento finale, da produrre al termine delle attività oggetto di sostegno, deve essere presentata all'OP AGEA entro e non oltre l'8 luglio 2025;

Considerato che l'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sull'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820 è in corso di finalizzazione e che pertanto, entro breve termine, AGEA, in qualità di organismo intermedio, provvederà ad adottare i relativi provvedimenti di concessione;

Tenuto conto che le attività oggetto di sostegno riferiscono ad annualità precedenti al 2025 e, pertanto, risultano ad oggi concluse;

Preso atto che l'organismo pagatore AGEA deve effettuare il pagamento dei contributi della programmazione 2014-2022 entro la data finale di ammissibilità delle spese del 31 dicembre 2025, stabilita dal regolamento (UE) n. 2220/2020;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una modifica dell'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820 per prevedere la presentazione da parte dei beneficiari di un'unica domanda di pagamento, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione, nonché per stabilire un termine per la relativa presentazione che consenta all'organismo pagatore AGEA di effettuare il pagamento dei contributi spettanti entro la data finale di ammissibilità delle spese del 31 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820

All'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la frase: «È possibile presentare domande di pagamento intermedie per stati di avanzamento» è soppressa;

b) la frase: «La domanda di pagamento finale, da produrre al termine delle attività oggetto di sostegno, deve essere presentata entro e non oltre l'8 luglio 2025.» è sostituita dalla seguente: «La domanda di pagamento deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2025.».

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero.

Roma, 1° luglio 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1002

25A04440

DECRETO 14 luglio 2025.

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2025)3805 del 18 giugno 2025 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai



fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», in particolare l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'articolo 11, comma 4, che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e in particolare l'articolo 7 che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per taluni interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 1° luglio 2023, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022» e in particolare l'articolo 2, comma 4;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2025, che per l'anno di domanda 2025 proroga al 16 giugno 2025 il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del sopracitato decreto ministeriale 9 marzo 2023;


Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 giugno 2025, prot. n. 268613, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che per l'anno di domanda 2025 proroga al 15 luglio 2025 il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del sopracitato decreto ministeriale 9 marzo 2023;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 luglio 2025 Rep. Atti n. 107/CSR del 10 luglio 2025 nella quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno richiesto di prevedere un ulteriore provvedimento di proroga al 31 luglio 2025 e la possibilità per le regioni di definire termini anticipati per le misure di sviluppo rurale;

Vista la nota 10 luglio 2025, prot. 341307, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome, ha ribadito la richiesta di prorogare i termini di presentazione della domanda unificata al 31 luglio 2025, prevedendo che il provvedimento ministeriale lasci alle regioni e alle province autonome l'autonomia di poter indicare un termine più restrittivo, individuando, altresì, le misure e/o gli interventi interessati;

Considerato che, come già evidenziato nelle premesse del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 giugno 2025, prot. n. 268613, l'ipotesi prospettata di stabilire un termine differenziato tra regioni limitatamente a talune misure e gli interventi, oltre ad aumentare gli oneri amministrativi, non garantisce la parità di trattamento tra agricoltori;

Ritenuto di poter accogliere l'invito della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome, limitatamente alla proroga dei termini di presentazione della domanda unificata;



Ravvisata l'urgenza di prorogare i termini di presentazione delle domande PAC prima della scadenza attualmente fissata al 15 luglio 2025 con il sopracitato decreto ministeriale 13 giugno 2025;

Vista la comunicazione prot. n. 323805 del 14 luglio 2025 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC

1. Per l'anno di domanda 2025, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, (domanda unificata) sono posticipati al 31 luglio 2025.

2. Per le domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2025, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, commi 2 e 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e all'articolo 11, commi 12 e 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, le domande e le modifiche presentate oltre il 25 agosto 2025 sono irricevibili.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1006

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Oneri eliminati

Il presente decreto non elimina oneri.

Oneri introdotti

Il presente decreto non introduce oneri.

25A04428

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 8 luglio 2025.

Modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nonché modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e composizione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» e, in particolare, l'art. 17, comma 4, che ha aggiunto all'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 784, i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater;

Vista la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in materia di lavoro» e, in particolare l'art. 32 che dispone in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche inserendo all'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 784-quater, i commi 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera e), n. 2;


Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 21, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, di «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» anche con riferimento all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, affida all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) compiti di valutazione sui percorsi di alternanza scuola lavoro;



Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 4, *undecies*, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che individua l'INDIRE quale articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il comma 1-*bis* dell'art. 19, come introdotto dall'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 che ridefinisce i compiti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e in particolare affida compiti di ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche e lo sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'art. 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», in particolare l'art. 10 che cambia la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, in Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), disciplinandone il funzionamento;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *c*), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la legge del 30 dicembre 2018 n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare l'art. 1, commi 784, 784-*bis*, 784-*ter*, 784-*quater*, 784-*quinqies*, 784-*sexies* e 784-*septies*, con riguardo ai «Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» (PCTO);

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e, in particolare, la Sezione III contenente «Misure per l'attuazione del PNRR in materia di istruzione» che, attraverso gli articoli 26, 27 e 28, concernenti rispettivamente la riforma degli istituti tecnici, la riforma degli istituti professionali e l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, avvia la riforma ordinamentale degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, per questi ultimi mediante l'aggiornamento del Progetto formativo individuale, ancorandolo strettamente al mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, all'art. 6, ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;


Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito» così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, concernente il «Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 settembre 2015, n. 657, concernente il riparto delle risorse per i laboratori territoriali per l'occupabilità in attuazione alla legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, concernente il «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante i «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di «Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 23 agosto 2019, n. 766 recante le «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le «Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'art. 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 1° agosto 2023 n. 153, recante «Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'Orientamento, relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 12 novembre 2024 n. 226, recante i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c) e dell'art. 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 20 del 4 febbraio 2025, recante l'adozione dell'Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante «Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88»;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65, recante «Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87»;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, recante «Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88- Secondo biennio e quinto anno»;



Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, recante «Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento» degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87- Secondo biennio e quinto anno»;

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Preso atto che i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) devono essere coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, prevedendo per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione l'individuazione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili, del docente coordinatore di progettazione;

Ritenuta la necessità che i PCTO siano progettati anche tenendo conto delle attitudini personali delle studentesse e degli studenti nell'ambito di un progetto formativo e educativo di qualità, compatibile con l'imprescindibile ruolo educativo svolto dalla scuola;

Ritenuta la necessità di promuovere strategie efficaci e innovative dirette alla valorizzazione e diffusione di soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza nell'ambito dei PCTO affinché rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo, quali strumenti essenziali per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa capace di allinearsi ai mutamenti sociali e culturali, economici e produttivi, tecnologici e digitali della società contemporanea;

Ritenuta la necessità, pertanto, anche in attuazione dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di avviare un monitoraggio su tutto il territorio nazionale sul funzionamento dei PCTO, individuando e definendo le modalità per effettuare il monitoraggio, per acquisire dati e informazioni al fine di implementare e qualificare la progettazione definendo le risorse umane, i soggetti di cui avvalersi, gli strumenti informatici per la raccolta dei dati;

Ritenuta la necessità, pertanto, anche in attuazione dell'art. 32, legge 13 dicembre 2024, n. 203, di definire le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche dei PCTO, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche;

Ritenuta la necessità, pertanto, anche in attuazione dell'art. 32, legge 13 dicembre 2024, n. 203, di definire la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i PCTO con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

Considerate le finalità istituzionali di INDIRE e di INVALSI che costituiscono articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito;

Considerate le comprovate capacità di INDIRE e di INVALSI di svolgere le attività di monitoraggio sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collaborazione già realizzate nel corso degli anni, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio in conseguenza delle proprie esperienze che garantiscono un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati;

Considerate le finalità istituzionali dell'INAPP, quale ente pubblico di ricerca di rilevanza nazionale, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si occupa di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche negli ambiti del lavoro, istruzione e formazione, protezione sociale, politiche attive e passive del lavoro, terzo settore, inclusione sociale, e delle politiche che producono effetti sul mercato del lavoro.

Ritenuta la specificità delle norme che regolano l'operato delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;


Considerati i compiti e le funzioni istituzionali svolti dalle Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, singolarmente o in forma associata, relativamente all'orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le regioni, attraverso, in particolare, la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Considerate le particolari funzioni istituzionalmente assegnate a INDIRE, a invalsi, a INAPP e alle Camere di commercio, in forma singola o associata, e l'espressa previsione contenuta nelle norme sopra richiamate, unitamente alla qualità delle prestazioni assicurate dai predetti enti;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione approvato nella seduta plenaria n. 150 del 23 giugno 2025;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di previsione di una azione di supporto e accompagnamento, ad opera di INDIRE, delle istituzioni scolastiche che, all'esito del monitoraggio, non raggiungono i requisiti minimi di efficacia per il miglioramento della progettazione dei percorsi e del processo, in quanto tale previsione travalica l'oggetto specifico del presente decreto che disciplina il monitoraggio dei PCTO, nonché le azioni di risoluzione delle eventuali criticità emerse dal monitoraggio dovranno essere successivamente affrontate e definite con interventi specifici da parte dell'amministrazione, anche sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio;



Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di inseguire tra le buone prassi i PCTO realizzati all'interno delle istituzioni scolastiche, in quanto si intende privilegiare le progettazioni che favoriscono lo sviluppo degli apprendimenti in contesti diversi da quello scolastico, seppure in collaborazione con la scuola;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di presenza in seno all'osservatorio delle organizzazioni sindacali, atteso che sono previste forme di consultazione;

Decreta:

Capo I

IL MONITORAGGIO

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 1, comma 784 ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di seguito PCTO, al fine di promuovere l'innovazione didattica e organizzativa, la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, i processi di apprendimento e, di conseguenza, migliorare il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione.

2. L'attività ha lo scopo di monitorare i PCTO attivati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio nazionale, rilevando la qualità, l'efficacia, l'efficienza e l'innovatività ed eventuali criticità della progettazione dei percorsi.

3. Il monitoraggio ha altresì lo scopo di esaminare l'andamento di specifici progetti di PCTO realizzati dalle istituzioni scolastiche, attraverso azioni di osservazione diretta, svolte presso un campione di scuole rappresentativo sul piano territoriale e degli indirizzi di studio dei diversi ordini.

Art. 2.

Campi di osservazione del monitoraggio

1. Il monitoraggio tiene conto dei seguenti campi di osservazione a partire dai quali individuare indicatori di qualità:

a) coerenza delle progettazioni con il piano triennale dell'offerta formativa comprensivo del piano dell'inclusione e con il profilo culturale, educativo e professionale (PECuP) in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, come previsto dall'art. 1, comma 784-bis, legge 30 dicembre 2018 n. 145;

b) coerenza tra i fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni scolastiche e le attitudini degli studenti, come previsto dal punto 4 delle Linee guida per i PCTO di cui al decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019;

c) co-progettazione dei percorsi di PCTO con la struttura ospitante e con il coinvolgimento dello studente e comunicazione alla famiglia, come previsto dal punto 4.2 delle Linee guida per i PCTO di cui al decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019;

d) descrizione delle competenze trasversali attese dai PCTO, anche con riferimento alla competenza multilinguistica, in ossequio a quanto stabilito dalla raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, come previsto dal punto 3 delle Linee guida per i PCTO di cui al decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019;


e) individuazione degli strumenti predisposti dal Consiglio di classe per la valutazione degli esiti delle attività di PCTO e delle loro ricadute sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento, come previsto dal punto 4.4 delle Linee guida per i PCTO di cui al decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019;

f) individuazione della struttura ospitante con riferimento alle tematiche della salute e della sicurezza, tenendo conto della formazione specifica erogata alle studentesse e agli studenti, del Documento di valutazione dei rischi (DVR), integrato con la sezione dedicata all'accogliimento degli studenti, e del rispetto della proporzione numerica studenti/tutor aziendale, come previsto dall'art. 5 del D.I. 3 novembre 2017, n. 195 - Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, e dal comma 784 quater dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 introdotto dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023;

g) individuazione della struttura ospitante con riferimento alla formazione del tutor aziendale nell'accoglienza e nell'affiancamento formativo degli studenti, anche con riferimento alla frequenza di corsi avanzati in materia di salute e sicurezza ex decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla presenza della figura di affiancamento alle studentesse e agli studenti, in caso di svolgimento dei lavori consentiti alle condizioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262.

h) con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, descrizione delle attività previste presso la struttura ospitante italiana o estera, anche in riferimento all'Atlante del lavoro e, in particolare, ai settori economico-professionali (SEP), alle aree di attività (AdA), ai codici ATECO e ai codici NUP;

i) con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, descrizione delle competenze tecnico-professionali attese dai PCTO, anche in riferimento all'At-



lante del lavoro e, in particolare, ai settori economico-professionali (SEP), alle aree di attività (AdA), ai codici ATECO e ai codici NUP;

j) utilizzo di laboratori territoriali per l'occupabilità ex legge 13 luglio 2015, n. 107 e decreto ministeriale del 4 settembre 2015, n. 657 o di altri spazi analoghi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese;

k) efficacia comprovata della pratica e sua replicabilità in contesti territoriali differenti, capacità di adattarsi alle specificità culturali locali senza perdere la propria funzionalità e gli obiettivi principali, consentendo quindi un'applicazione efficace anche in realtà con risorse e caratteristiche culturali diverse;

l) ricadute su curriculum, orientamento e occupabilità, favorendo la transizione degli studenti verso il mondo del lavoro o l'apprendistato e quindi contribuendo concretamente alla costruzione di percorsi formativi coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, facilitando l'inserimento degli studenti in opportunità di apprendistato o rapporti lavorativi;

m) realizzazione di un *output* tangibile, come un prodotto o un servizio, che risponda a un bisogno reale e abbia un impatto misurabile, dimostrando quindi di avere una capacità di generare valore aggiunto.

2. L'azione del monitoraggio di cui al comma 1, diretto alla valutazione dell'efficacia della progettazione dei percorsi e del processo, è effettuata ad opera dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

3. L'azione di monitoraggio afferente la valutazione degli esiti delle attività di PCTO e delle relative ricadute sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è condotta dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI).

Art. 3.

Modalità di effettuazione del monitoraggio

1. Il monitoraggio è realizzato attraverso la consultazione di documenti, basi dati, l'osservazione diretta e la rilevazione telematica di dati e informazioni ricevute, entro il 15 maggio di ogni anno scolastico, dai docenti tutor PCTO in collaborazione con i coordinatori di progetto PCTO ex art. 17 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio nazionale, relativamente alle classi terminali.

2. I dati e le informazioni sono acquisiti anche mediante un questionario compilato attraverso utilizzo dell'apposito ambiente web ad accesso protetto - sezione speciale PCTO su UNICA, collegata con il *curriculum* dello studente e in interoperabilità con il Registro per l'alternanza scuola lavoro, in attuazione dell'art. 1, comma 41-bis della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dall'art. 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

3. L'attività di cui al comma 1 concorre alla valutazione finale della progettazione dei percorsi unitamente alla consultazione dei documenti e determina le condizioni per la realizzazione di approfondimenti mediante osservazione diretta.

4. Gli esiti del monitoraggio e le relative elaborazioni sono restituiti annualmente attraverso report analitici e di sintesi, *slide* di presentazione e un rapporto di monitoraggio finale utile per le istituzioni scolastiche, anche ai fini del miglioramento per la progettazione dei PCTO e dell'eventuale aggiornamento del rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento.

5. Con successivo decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità di trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio effettuate attraverso l'osservazione diretta e per il tramite sezione speciale PCTO su UNICA, definendo le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati, le procedure e le operazioni di trattamento, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 4.

Periodo di monitoraggio

Il presente monitoraggio è avviato annualmente a decorrere dai PCTO conclusi nell'anno scolastico 2025/2026.

Art. 5.

Ulteriori informazioni presenti nel rapporto di monitoraggio

Il monitoraggio prende in esame anche le informazioni quali-quantitative esistenti all'interno della sezione speciale PCTO, di cui all'art. 1, comma 41-bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107, della piattaforma UNICA che recepisce i dati provenienti dal *curriculum* dello studente e dal registro dell'Alternanza scuola lavoro, di cui all'art. 1, comma 41 della legge 13 giugno 2015, n. 107, nonché i dati contenuti nella piattaforma «Certifica Competenze» di Unioncamere.


Capo II

L'ALBO NAZIONALE DELLE BUONE PRATICHE DEI PCTO

Art. 6.

Istituzione e finalità dell'Albo nazionale delle buone pratiche dei PCTO

1. L'Albo nazionale delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 1, comma 784-*quinquies*, della legge 30 di-



cembre 2018 n. 145, introdotto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 203 del 13 dicembre 2024, si propone di perseguire le seguenti finalità:

valorizzare, condividere e diffondere le esperienze virtuose di eccellenza in tema di PCTO messe in atto dalle istituzioni scolastiche di secondo grado;

promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

promuovere l'adozione di percorsi innovativi e funzionali all'orientamento degli studenti e allo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-professionali;

promuovere il miglioramento della qualità, della progettualità ed esecutività dei PCTO offerti agli studenti;

stimolare il dialogo e il confronto tra istituzioni scolastiche e il contesto operativo imprenditoriale, industriale e professionale a livello locale, regionale e nazionale;

2. L'Albo rappresenta uno strumento di riferimento per dirigenti scolastici, docenti, studenti, imprese *partner* e gli *stakeholder* interessati al miglioramento e innovazione della progettazione dell'offerta formativa da riadattare alle particolari condizioni di contesto, al fine di promuovere e, di conseguenza, migliorare il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione.

Art. 7.

Ambito di applicazione

1. Le potenziali buone pratiche ammesse all'Albo devono riguardare i PCTO attuati all'interno delle istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie, realizzati presso strutture ospitanti, laboratori territoriali per l'occupabilità *ex* legge del 13 luglio 2015, n. 107 e decreto ministeriale del 4 settembre 2015, n. 657 o altri spazi analoghi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio.

2. Le potenziali buone pratiche possono essere presentate da istituzioni scolastiche di secondo grado collocate al centro di un sistema di relazioni con realtà esistenti sul territorio, dotate di spazi laboratoriali e didattici attrezzati e caratterizzate da una progettualità ampia che ne esprime l'apertura al territorio.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle buone pratiche

1. I campi di osservazione che dimostrino efficacia, qualità ed innovatività delle potenziali buone pratiche dei PCTO, al fine della loro ammissibilità alla pubblicazione nell'Albo, sono quelli di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Il docente coordinatore di progetto *ex* art. 17 del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48 di ciascuna istituzione scolastica di secondo grado interessata alla partecipazione, dovrà presentare la propria proposta attraverso apposito modulo, disponibile sulla sezione speciale PCTO della piattaforma UNICA, corredato di:

Descrizione dettagliata dell'iniziativa, comprensiva dei soggetti coinvolti, degli ambienti, degli obiettivi

formativi, delle metodologie e strategie di insegnamento-apprendimento e di inclusività adottate, degli strumenti utilizzati e dei risultati conseguiti;

Documentazione esplicativa e, se possibile, materiali integrativi (relazioni, schede tecniche, evidenze di impatto, testimonianze, *video clip* della durata massima di 5 minuti, fotografie e qualsiasi altro prodotto multimediale);

Indicazioni sul contesto di attuazione e sulle eventuali collaborazioni con enti esterni.

3. La proposta dovrà essere inviata in formato elettronico, tramite inserimento nella sezione dedicata all'Albo, della sezione speciale PCTO della piattaforma Unica, seguendo le modalità e le scadenze che saranno periodicamente comunicate dal Ministero.

Art. 9.

Procedura di valutazione e ammissione

1. La valutazione delle potenziali buone pratiche presentate è affidata all'Osservatorio ai sensi dell'art. 1, comma 784-*sexies*, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, introdotto dall'art. 32, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203 la cui composizione e funzionamento è disciplinato dal successivo capo III del presente decreto.

2. L'Osservatorio procederà alla valutazione secondo criteri quali:

innovatività e originalità: grado di novità rispetto alle prassi consolidate;

efficacia e risultati: evidenza dell'impatto positivo sull'apprendimento e sull'orientamento degli studenti;

inclusività: capacità di progettazione inclusiva dei percorsi per le studentesse e gli studenti con disabilità;

sostenibilità e replicabilità: possibilità di estendere o adattare l'esperienza in contesti diversi;

documentazione e trasparenza: chiarezza, completezza e rigore della documentazione presentata;

valorizzazione delle competenze trasversali: capacità di sviluppare competenze quali il pensiero critico, la creatività, il *problem solving*, la collaborazione e la comunicazione e delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Realizzazione di un *output* in termini di prodotto o servizio.


3. Le proposte che rispondono in modo soddisfacente ai criteri sopra elencati saranno approvate per la pubblicazione sull'albo.

4. L'Osservatorio potrà richiedere integrazioni o chiarimenti alle scuole proponenti, entro termini stabiliti in specifiche comunicazioni.

Art. 10.

Modalità di pubblicazione e aggiornamento dell'Albo

1. Le buone pratiche saranno pubblicate su UNICA, nella pagina dedicata all'Albo nell'ambito della sezione speciale PCTO, collegata con il *curriculum* dello studente e in interoperabilità con il Registro per l'alternanza scuola lavoro.



2. Ogni proposta pubblicata dovrà essere corredata da un video di 5 minuti e da una scheda riepilogativa contenente:

- a. titolo e descrizione sintetica dell'iniziativa;
- b. dimensione organizzativa del percorso (soggetti coinvolti, ambienti utilizzati, tempi di realizzazione, ecc.);
- c. strategie di insegnamento-apprendimento e di inclusività attivate;
- d. obiettivi formativi conseguiti e ricadute sull'apprendimento e sull'orientamento;
- e. prodotto e/ servizio realizzato.

3. L'Albo sarà periodicamente aggiornato, anche in funzione delle evoluzioni normative e delle nuove esperienze di eccellenza, mediante procedure di revisione e integrazione coordinate dal Ministero.

4. Le istituzioni proponenti potranno inviare, in ogni momento, aggiornamenti o integrazioni alle proprie buone pratiche, i quali saranno esaminati dall'Osservatorio in sede di revisione periodica.

5. Le pratiche valutate positivamente dall'Osservatorio in merito ai criteri di innovatività, sostenibilità e trasferibilità, saranno pubblicate anche in una sezione dedicata della Biblioteca dell'Innovazione di INDIRE per assicurarne la massima visibilità.

Art. 11.

Riconoscimenti di qualità per le scuole e per le strutture ospitanti

L'Albo nazionale delle buone pratiche è messo a disposizione degli *stakeholder* interessati a valorizzare progetti innovativi di qualità in ambito di PCTO con premi e riconoscimenti promossi in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e delle strutture ospitanti che si siano distinte per la qualità dei PCTO e per le collaborazioni virtuose con le scuole.

Art. 12.

Piattaforma PCTO

L'Albo delle buone pratiche dei PCTO trova collocazione all'interno di uno spazio specifico della sezione speciale PCTO all'interno di UNICA, posta in interconnessione con il registro dell'Alternanza scuola lavoro, di cui all'art. 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo III

L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER I PCTO

Art. 13.

Finalità dell'Osservatorio nazionale per i PCTO

1. L'Osservatorio nazionale per i PCTO, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 1, comma 784-*sexies*, della legge 30 dicembre

2018 n. 145, introdotto dall'art. 32, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, si propone di perseguire le seguenti finalità:

- sostenere le attività di monitoraggio e di valutazione dei PCTO attuati nelle istituzioni scolastiche;
- consolidare i PCTO che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formale e orientativo.

2. Per la realizzazione delle dette finalità l'Osservatorio promuove forme di collaborazione con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e al D.I. 23 dicembre 2021, n. 358 nonché con l'Osservatorio nazionale dell'istruzione tecnica e professionale di cui al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e al decreto ministeriale 18 dicembre 2024, n. 259.

Art. 14.

Funzioni e compiti dell'Osservatorio

L'Osservatorio svolge funzioni di sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione dei PCTO e di consolidamento degli stessi, in particolare, compiendo le seguenti attività:


- valida il monitoraggio;
- formula proposte in ambito didattico e orientativo e sulla regolamentazione dei PCTO;
- promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi;
- favorisce forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni;
- valuta le candidature di potenziali buone pratiche da pubblicare nell'Albo nazionale delle buone pratiche, ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 15.

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ed è composto da cinque esperti del sistema nazionale di istruzione e formazione, due dei quali sono individuati tra il personale della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore e il personale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, e altri sei membri così individuati:

- a) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);
- b) un esperto designato dall'INAPP;
- c) un esperto designato dall'INDIRE;
- d) un esperto designato da INVALSI;
- e) un esperto nominato dal CNEL;
- f) un esperto nominato dall'INAIL;



2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio, senza diritto di voto, le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative nonché esperti e rappresentanti di enti e istituzioni pubbliche e private, in relazione alle specifiche tematiche trattate.

3. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato per una sola volta.

4. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario non dà diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

Art. 16.

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Ministro tra i cinque esperti del sistema nazionale d'istruzione e formazione col decreto di costituzione dell'Osservatorio o con successivo decreto, nel caso di dimissioni, decesso o revoca del Presidente *pro-tempore*.

2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute dell'Osservatorio;

b) coordina le attività dell'Osservatorio e stabilisce le relative tempistiche per l'attuazione dei propri compiti;

c) interloquisce con i portatori di interessi, gli organismi di ricerca e gli enti e le istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, individuando possibili modalità di raccordo ai fini della massima efficienza delle attività dell'Osservatorio;

d) riferisce al Ministro, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (di seguito «Dipartimento»), in merito all'andamento dell'Osservatorio e agli eventuali eventi o circostanze dai quali possano derivare criticità.

Art. 17.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno, in tutti i casi in cui risulti necessario o su espressa richiesta del Ministro.

2. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

3. L'Osservatorio è convocato mediante apposita comunicazione trasmessa mediante posta elettronica, che dovrà indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

4. Unitamente alla comunicazione di convocazione, il Presidente invia ai componenti anche l'eventuale documentazione di supporto, ai fini di un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente dovesse ritenerlo opportuno in relazione al contenuto dell'argomento trattato, la documentazione di supporto potrà essere fornita anche direttamente in riunione.

5. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e possono svolgersi in audio-conferenza o in audio-videoconferenza, purché risulti garantita la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione.

6. Le riunioni dell'Osservatorio sono validamente costituite ai fini deliberativi, se risulta presente almeno la metà più uno dei componenti. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il contenuto di ciascuna riunione è oggetto di apposita verbalizzazione.

8. I verbali delle riunioni dell'Osservatorio sono approvati da tutti i componenti presenti nella relativa seduta.

Art. 18.

Relazione sull'attività dell'Osservatorio

Il Presidente trasmette al Dipartimento una relazione, approvata dall'Osservatorio a maggioranza dei suoi componenti, in merito all'attività svolta nell'annualità di attività. Il Dipartimento, sulla base della relazione, verificati i risultati raggiunti, formula eventuali raccomandazioni all'Osservatorio ed informa il Ministro dell'operato dell'Osservatorio.

Art. 19.

Supporto amministrativo

La Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore anche coadiuvata dall'assistenza tecnica di INDIRE, assicura:

a) l'istruttoria amministrativa delle questioni poste all'attenzione dell'Osservatorio;

b) la redazione dei verbali delle riunioni dell'Osservatorio e la relativa conservazione;

c) la raccolta dei dati utili allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.

Art. 20.

Clausola finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio nazionale non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Art. 21.

Disposizioni finali

Il presente decreto trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.



Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 8 luglio 2025

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1508

25A04393

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 31 luglio 2025.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «La Campagna Romana».

LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge del 6 luglio 2002, n. 137, di seguito codice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2009, n. 91, recante «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Visto il d.d. del 20 marzo 2015, rep. n. 1/2015, a firma del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con cui è stata istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014 «adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo codice»;

Vista la legge del 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il D.S.G. del 21 aprile 2020, n. 204, di conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 02/04/2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il d.d. del 4 marzo 2021, n. 39, a firma del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, con cui è stata modificata la composizione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, in ottemperanza al decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», in vigore dal 30 settembre 2021;

Visto il D.S.G. del Ministero della cultura n. 580 del 30 maggio 2023 con il quale è stato conferito al dott. Leonardo Nardella l'incarico dirigenziale di livello non gene-



rale di direzione del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 105 «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 9 ottobre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2023, n. 167, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, in vigore dal 7 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57 «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e in particolare l'art. 41, commi 1, 3, 7;

Visto il D.S.G. del Ministero della cultura del 12 luglio 2024, n. 849, con il quale si prende atto della validità ed efficacia del conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, nell'ambito del Segretariato generale del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della cultura del 5 settembre 2024, n. 270 «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»;

Vista la proposta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d) del codice, per l'area denominata «La Campagna Romana» sita in Aprilia (LT), SABAP-Laz. prot. 8271 del 31 luglio 2024, assunta agli atti ns. prot. 6593 del 2 agosto 2024, e comunicata alla Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesaggistica e di area vasta;

Considerato che la citata soprintendenza ha inoltrato la documentazione inerente la proposta di dichiarazione in argomento al Comune di Aprilia (LT) per l'affissione all'albo pretorio, come previsto dall'art. 139, comma 1 del codice, in data 31 luglio 2024, prot. 8274 ns. prot. 6590 del 2 agosto 2024;

Visto che in data 5 agosto 2024 la proposta di dichiarazione in argomento è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Aprilia, e l'avvenuto adempimento è stato comunicato alla soprintendenza con nota prot. 83174 dell'8 agosto 2024, SABAP-Laz. prot. 8610 del 12 agosto 2024, per i successivi novanta giorni, ai sensi del comma 4 dell'art. 138 del codice;

Preso atto che la Regione Lazio con nota prot. 1002466 del 7 agosto 2024 SABAP-Laz. prot. 8481 dell'8 agosto 2024, ns. prot. 6720 del 7 agosto 2024 ha richiesto alla

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina la trasmissione degli *shape file*, al fine di aggiornare sul Geoportale della Regione Lazio, le perimetrazioni del vincolo in oggetto e la soprintendenza ha fornito gli *shape file* con nota SABAP-Lazio prot. 8873 del 20 agosto 2024;

Acquisito il parere favorevole con condizioni della Regione Lazio prot. 1058745 del 30 agosto 2024, SABAP-Laz. prot. 9130 del 30 agosto 2024, ns. prot. 7226 del 2 settembre 2024, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3 del sopracitato codice;

Preso atto che in data 11 ottobre 2024 è stata data notizia dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, ai sensi dell'art. 139, comma 2 e art. 141, comma 1 del codice, sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale: a p. 16 del giornale Il Messaggero nazionale dell'11 ottobre 2024 e sul seguente quotidiano diffuso nella regione a p. 30 del giornale Il Messaggero-Latina dell'11 ottobre 2024 e sui siti web della Regione Lazio nella pagina dedicata ai provvedimenti ministeriali all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica/provvedimenti-ministeriali>

Tenuto conto che entro i termini previsti dal comma 5 dell'art. 139 del codice sono pervenute, tramite pec, un totale di n. 16 osservazioni di cui, le seguenti n. 13 osservazioni contrarie perché esprimono elementi di criticità della proposta: SABAP-Laz. prot. 9002 del 27 agosto 2024, RIDA Ambiente s.r.l.; SABAP-Laz. prot. 12066 del 14 novembre 2024, S. Vincenzo Acquee; SABAP-Laz. prot. 12372 del 21 novembre 2024, sig. Sabetta Angelo; SABAP-Laz. prot. 12386 del 21 novembre 2024, geom. Fioratti Spallacci; SABAP-Laz. prot. 12561 del 26 novembre 2024, Regione Lazio - Direzione ciclo rifiuti; SABAP-Laz. prot. 12683 del 27 novembre 2024, sig.ra Daniela Zattoni; SABAP-Laz. prot. 12814 del 2 dicembre 2024, Comitato borghi rurali; SABAP-Laz. prot. 12881 del 3 dicembre 2024, sig. Rodolfo Ratini; SABAP-Laz. prot. 12882 del 3 dicembre 2024, Società Stradaioili; SABAP-Laz. prot. 12917 del 3 dicembre 2024, Società Paguro; SABAP-Laz. prot. 12924 del 3 dicembre 2024, Società Frales; SABAP-Laz. prot. 12951 del 3 dicembre 2024, Gal Gestione Agricola Latinense; SABAP-Laz. prot. 13008 del 5 dicembre 2024, Comune di Aprilia; sono pervenute, inoltre, n. 3 osservazioni, di seguito elencate, in favore e sostegno della proposta: SABAP-Laz. prot. 12966 del 4 dicembre 2024, Associazione Aprilia Libera; SABAP-Laz. prot. 13009 del 5 dicembre 2024 sig. Teiani Filippo, Europa Verde; SABAP-Laz. prot. 13014 del 5 dicembre 2024 - sig. Gabriele Franco, coordinamento consorzi e borgate Aprilia. Sono pervenute oltre i termini di legge altre 3 osservazioni di carattere più generale: SABAP-Laz. prot. 541 del 17 gennaio 2025, Sig. Matteo Apicella; SABAP-Laz. prot. 1876 del 20 febbraio 2025 sig. Angelo Sabetta. Sollecito; SABAP-Laz. prot. 2856 del 14 marzo 2025, sig. Andrea Ragusa;

Considerato che la soprintendenza, a seguito delle osservazioni pervenute, ha modificato l'originaria configurazione della proposta come dettagliatamente specificato nell'elaborato allegato al presente decreto denominato: 05_Controdeduzioni;

Visto che i termini relativi alla conclusione del procedimento, pari a complessivi centottanta giorni, risultano attualmente trascorsi, considerando come data di decorren-



za quella della pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato (art. 139, comma 3 del codice) avvenuta in data 6 agosto 2024;

Considerato che la soprintendenza ha inoltrato la documentazione completa inerente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*) del codice ai fini dell'espressione del parere del Comitato tecnico-scientifico del paesaggio con nota prot. 6293 del 10 giugno 2025, agli atti ns. prot. 4457 dell'11 giugno 2025;

Tenuto conto del parere del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del codice, nel corso della seduta del 20 giugno 2025, di cui al verbale rep. n. 37 del 1° luglio 2025, trasmesso dalla DG ABAP, Servizio V con nota del 1° luglio 2025, prot. 23105, agli atti con ns prot. 5172 del 3 luglio 2025;

Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169/2019 e dell'art. 41, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57/2024, in sede di riunione decisoria convocata per motivata urgenza in via telematica dal 21 al 25 luglio 2025 come si evince da relativo verbale nota ns. prot. 6008 del 30 luglio 2025;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del codice per gli interventi che modificano lo stato dei luoghi come previsto dalla normativa di settore;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico si estende nella zona Nord-Ovest del Comune di Aprilia (LT) e si trova in una posizione di cerniera in relazione ai collegamenti tra Roma, i centri di Ardea e Antium sul litorale marittimo e i centri di Aricia e Lanuvium sul versante meridionale dei Colli Albani; essa confina con l'area di notevole interesse pubblico denominata «Tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana» nei Comuni di Pomezia e Ardea (RM) istituita con decreto ministeriale MiBACT del 27 ottobre 2017, con cui si pone in continuità. In particolare a Nord, il limite dell'area perimetrata, coincide con il Fosso di Campoleone, che costituisce il confine comunale tra Aprilia ed Ardea, nonché il confine tra la Città Metropolitana di Roma e la Provincia di Latina. Procedendo in senso orario l'area è delimitata verso est dal confine con il Comune di Ariccia, segue per un tratto l'andamento del Fosso Marana fino ad intercettare la Ferrovia Roma-Napoli, per poi proseguire lungo parte del tracciato di Via del Tufello e successivamente lungo Via Vallelata; seguendo i confini naturali costituiti da un breve tratto del Fosso della Moletta e, tagliando perpendicolarmente Via Riserva Nuova, Fosso della Cava e Fosso Affluente, scende verso sud fino a Via Pontoni, per poi seguire l'andamento naturale del Fosso Buon Riposo, connettendosi a ovest al Fosso della Moletta. Segue il Fosso della Moletta, Fosso di Vallelata, Fosso Campo del Fico, Via Castellaccio, fino ad intercettare Via Apriliana. Continuando lungo i Fossi dell'Acqua Buona, Marana, dei Tre Rami, si arriva a Via

Amiata e il perimetro si richiude al confine di Ardea; per la descrizione puntuale dei confini si rimanda all'elaborato 02_Relazione sui confini.

Catastalmente il territorio è individuato per intero nei fogli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 20; 21; 22; 30; 31; 32; 33; 37; 38; 39; 40; 41; 61; 88; 91; 92; 93; 94; 95 e parzialmente nei fogli 9; 10; 16; 23; 29; 36; 42; 43; 60; 62; 63; 64; 65; 86; 89; 90; 96; 97; 116; del NCEU del Comune di Aprilia (cit. p. 10 Elaborato n. 02 - Relazione sui confini).

A seguito della pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto all'albo pretorio del Comune di Aprilia, così come disposto dall'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti, i portatori di interessi diffusi e i privati cittadini hanno prodotto le osservazioni. A seguito delle controdeduzioni la proposta di dichiarazione ha subito delle modifiche rispetto a quella iniziale come specificato nel capitolo modifiche successive alla presentazione delle osservazioni (cit. pp. 5-6 della Relazione generale).


L'area, oggetto del presente provvedimento, risulta in gran parte non urbanizzata e si contraddistingue per la rilevante qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna Romana, con vaste zone caratterizzate dall'ampiezza degli scorci panoramici, oltre che da presenze archeologiche diffuse; essa si estende per quasi 4.000 ettari, ricade interamente nel Comune di Aprilia (LT) e racchiude un insieme panoramico di notevole rilevanza paesaggistica che conserva, nonostante vari fenomeni sparsi di urbanizzazione e gli ambiti industriali che la circondano, caratteri identitari agricoli tipici della Campagna Romana, unitamente a quelli di tipo geologico-idrografico e naturalistico costituiti dagli inconfondibili boschi di macchia mediterranea, forre ed elevata idrografia; la presenza delle innumerevoli evidenze archeologiche riscontrate, inoltre, attribuisce all'area anche una notevole importanza storica.

Il paesaggio è contraddistinto da un susseguirsi di lievi ondulazioni collinari di origine vulcanica (tufi e pozzolana), la cui morfologia, un tempo più aspra, è stata addolcita dalle millenarie attività agricole, alternate a zone boscate soprattutto lungo i declivi dei numerosi fossi, in cui si conservano tuttora apprezzabili estensioni di macchia, relitto degli ampi boschi medievali;

Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*) del codice, per i motivi indicati nella relazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina che di seguito si sintetizzano:

per quanto riguarda l'ambiente e i caratteri paesaggistici nel territorio prevale l'utilizzazione agricola del suolo, nell'ambito della quale la coltura quantitativamente e qualitativamente più rilevante è il seminativo nudo, che copre gli altopiani e anche gli invasi vallivi più ampi; eredità della strutturazione fondiaria a latifondo, questo modo di conduzione dei suoli svolge un ruolo fondamentale nel determinare, assieme alla più volte richiamata profondità delle visuali dominate nel piano di fondo dal profilo dei Colli Albani e dei Lepini, quei caratteri scenici di aperta vastità che caratterizzano la Campagna Romana.

Elemento ancora di altissima rilevanza dal punto di vista paesaggistico è costituito dagli impianti di vegetazione ornamentale, in particolare dai filari di pini ad ombrello



(*Pinus pinea*) che segnano alcuni dei percorsi sommitali e che, tanto più in un territorio debolmente ondulato a coltura estensiva, acquistano una straordinaria rilevanza percettiva; analogamente un ruolo di grande rilevanza viene svolto da gruppi isolati di alberature, o anche dai nuclei di vegetazione ornamentale (pini, cipressi, lecci, cedri), che talora circondano i casali e gli altri manufatti storici posti alla sommità dei pianori (cit. p. 10 della Relazione generale). La fauna comprende numerose specie di uccelli e di mammiferi, biodiversità rivelatrice di un'elevata qualità ambientale. L'analisi diacronica del comprensorio delimitato dal vincolo evidenzia, inoltre, una continuità di occupazione del territorio, seppur con differenti modalità insediative nelle varie epoche. L'area delimitata dal perimetro di vincolo si colloca nell'Agro Pontino settentrionale, in un contesto ambientale storicamente caratterizzato dalle *Pomptinae paludes* (Plinio, Nat. Hist. III, 52), vasta zona acquitrinosa ai margini meridionali del *Latium vetus*, bonificata solo in epoca moderna. Di conseguenza, la densità insediativa antica fu limitata alle zone leggermente sopraelevate o prossime ai margini delle paludi. Dopo il periodo volsco (IV secolo a.C.), il territorio entrò nell'orbita romana e venne sfruttato a fini agricoli con l'impianto di ville rustiche e infrastrutture connesse, pur senza dare luogo a grandi centri urbani interni. Come si evince in particolare nella relazione generale a pp. 11-22 nel capitolo: evidenze storico-archeologiche nel contesto territoriale di riferimento (tavv. 8a e 8b).

Il presente provvedimento si pone come obiettivo principale la tutela e la valorizzazione del paesaggio inteso come parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni, come disposto dal dettato dell'art. 9 della Costituzione italiana, recepito nell'art. 131 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, Parte terza (cit. pp. 3 e ss. della Relazione generale). Inoltre esprime, inoltre, la necessità di salvaguardare i valori paesaggistici di un'area che ancora mostra i caratteri culturali, storici ed identitari del territorio di riferimento, più diffusamente presenti in passato nell'Agro Romano, parzialmente obliterati dal disordinato sviluppo urbanistico o modificati da interventi di natura diversa da quelli della tutela e della conservazione del paesaggio, ma ancora generalmente riconoscibili nel loro carattere di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e di bellezze panoramiche.

Il presente provvedimento, pertanto, recepisce pienamente il dettato costituzionale in quanto indica, nella dichiarazione così predisposta, la necessità di salvaguardare i valori paesaggistici di un'area che ancora mostra i caratteri culturali, storici ed identitari del territorio di riferimento, più diffusamente presenti in passato nell'Agro Romano, parzialmente obliterati dal disordinato sviluppo urbanistico o modificati da interventi di natura diversa da quelli della tutela e della conservazione del paesaggio, ma ancora generalmente riconoscibili nel loro carattere di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e di bellezze panoramiche (cit. p. 4 della Relazione generale). L'obiettivo del presente provvedimento è, pertanto, anche dettato dalla assoluta necessità di controllare, indirizzare e di favorire il migliore recupero paesaggistico possibile, sottoponendo a controllo da parte di questo Ministero la qualità dei futuri interventi nei rapporti fra area edificata e quella ancora integra, ma soprat-

tutto contenere e limitare il rischio di trasformazioni incontrollate che il territorio e i valori identitari da esso espressi e qui identificati rischiano di subire, nonché fornire alle amministrazioni locali le migliori e più chiare possibili indicazioni ai fini della salvaguardia dei valori paesaggistici (cit. p. 7 della Relazione generale);

Decreta:

L'area sita nella zona Nord-Ovest Comune di Aprilia (LT), qualificate come l'area «La Campagna Romana», compresa nella proposta di dichiarazione e meglio indicate in premessa, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) e art. 138, comma 3 e art. 141 del codice e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto codice.

All'area delimitata, per l'alto pregio agrario che presenta un significativo livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, è attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico.

La disciplina di tutela, prescrittiva per tutti gli interventi localizzati all'interno del perimetro del presente vincolo, è quella contenuta nelle norme del PTPR approvato con DCR 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato nel BURL n. 56 del 10 giugno 2021, come di seguito esplicitato.

La tavola A «Sistemi ed ambiti di paesaggio» assume efficacia e cogenza, esclusivamente all'interno del perimetro individuato dalla presente dichiarazione. Varranno, pertanto, le disposizioni relative:

alla disciplina dei paesaggi di cui al Capo II delle norme del PTPR, e con riferimento agli articoli 22, 24, 25, 26, 27 28 e 29, tabella B «Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela» e tabella C «Norma regolamentare»;


e quelle indicate agli altri capi delle medesime norme che rimandano esplicitamente alle disposizioni del medesimo Capo II.

Restano, altresì, confermati e pienamente efficaci i vincoli paesaggistici già cartografati nella tavola B «Beni paesaggistici» del medesimo PTPR e le relative disposizioni prescrittive di tutela, di cui ai Capi III e IV delle norme del PTPR.

Ogni trasformazione del suolo relativa ad opere localizzate all'interno di tale perimetrazione è subordinata ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle opere ricadenti nelle fattispecie dell'art. 149 del medesimo decreto o nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017.

Le aree e i beni individuati nella tavola C «Beni del patrimonio naturale e culturale» non assoggettati a specifici dispositivi di tutela assumono valenza conoscitiva e integrativa ai fini della valutazione degli interventi, senza introdurre ulteriori obblighi autorizzativi oltre a quelli derivanti da eventuali sovrapposizioni con tavole le B o D.

Con riferimento alla tavola D - «Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte e parzialmente accolte e prescrizioni» sulla quale è stato individuato il perimetro della dichiarazione in argomento, si è tenuto



conto degli esiti istruttori delle osservazioni ricadenti all'interno dell'area tutelata con il presente provvedimento cit. elaborato n. 3 - Norme da pag. 1 a pag. 5 allegato del presente decreto.

Si conferma la validità, nell'ambito considerato dell'intero corpo normativo del P.T.P.R. per quanto non modificato dal presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura.

La documentazione ufficiale che fa parte del presente Decreto comprende:

- elaborato n. 00 - Elenco elaborati;
- elaborato n. 01 - Relazione generale;
- elaborato n. 02 - Relazione sui confini;
- elaborato n. 03 - Norme;
- elaborato n. 04 - Documentazione Fotografica;
- elaborato n. 05 - Controdeduzioni;
- tav. 01 - Perimetro su ortofoto;
- tav. 02 - Perimetro su mappa catastale;
- tav. 03 - Perimetro su tavola A di PTPR;
- tav. 04 - Perimetro su tavola B di PTPR;
- tav. 05 - Perimetro su tavola C di PTPR;
- tav. 06 - Perimetro su tavola D di PTPR;
- tav. 07 - Modifica paesaggi su tavola A di PTPR;
- tav. 08a - Localizzazione evidenze archeologiche;
- tav. 08b - Localizzazione evidenze archeologiche.

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del MiC.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina provvederà alla trasmissione al Comune di Aprilia (LT) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del codice.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2025

*Il Segretario regionale
Presidente della Commissione
regionale
per la tutela del patrimonio
culturale del Lazio*
NARDELLA

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiC per il Lazio all'indirizzo www.lazio.beniculturali.it nella sezione «Amministrazione trasparente».

25A04441

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 luglio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di lanadelumab, «Takhzyro». (Determina n. 1007/2025).

IL PRESIDENTE


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una

domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Vista la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la opinione positiva del 13 febbraio 2025 EMA/CHMP/50683/2025 relativa alla variazione EMEA/H/C/004806/II/0043/G che autorizza le seguenti nuove confezioni EU/1/18/1340/010 - EU/1/18/1340/011 e EU/1/18/1340/012, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominata «Takhzyro»;

Vista la istanza della ditta Takeda Italia S.p.a., rappresentante locale della ditta titolare Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Block 2 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower, Dublin 2, D02 HW68, Ireland, specialità medicinale «Takhzyro», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 78981 18 giugno 2025 AIFA UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle suddette nuove confezioni EU/1/18/1340/010 - EU/1/18/1340/011 e EU/1/18/1340/012 alle quali sono stati attribuiti i seguenti numeri di A.I.C. nazionale: 047417100 - 047417112 - 047417124, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nel registro comunitario e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 14-18 luglio 2025;



Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione della decisione europea nel registro comunitario e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TAKHZYRO,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* - <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamemente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

TAKHZYRO.

Codice ATC - principio attivo: B06AC05 lanadelumab.

Titolare: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch.
Cod. procedura EMEA/H/C/004806/11/0043/G.

Indicazioni terapeutiche

«Takhzyro» è indicato per la prevenzione di *routine* degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario (HAE) in pazienti di età pari o superiore a due anni.

Modo di somministrazione

Questo medicinale deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nella gestione dei pazienti con angioedema ereditario (HAE).

«Takhzyro» è solo per somministrazione sottocutanea (s.c.).

Ogni unità di «Takhzyro» (siringa preriempita, penna preriempita o flaconcino) è solo per singolo uso (vedere paragrafo 6.6).

L'iniezione deve essere ristretta ai siti di iniezione raccomandati: addome, cosce, e la parte superiore esterna delle braccia (vedere paragrafo 5.2). Si raccomanda l'alternanza del sito di iniezione.

Per gli adulti e gli adolescenti (di età compresa tra dodici e meno di diciotto anni), «Takhzyro» può essere auto-somministrato o somministrato da una persona che assiste il paziente solo dopo aver ricevuto istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea da un professionista sanitario.

Per i bambini (di età compresa tra due e meno di dodici anni), «Takhzyro» deve essere somministrato solo da una persona che assiste il paziente dopo aver ricevuto istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea da un professionista sanitario.

Confezioni autorizzate:

EU/1/18/1340/010 A.I.C. n.: 047417100/E in base 32: 1F71SD - 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 2 mL (150 mg/mL) - 1 penna preriempita;

EU/1/18/1340/011 A.I.C. n.: 047417112/E in base 32: 1F71SS - 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 2 mL (150 mg/mL) - 2 penne preriempite;

EU/1/18/1340/012 A.I.C. n.: 047417124/E in base 32: 1F71T4 - 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 2 mL (150 mg/mL) - 6 (3 × 2) penne preriempite (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio


Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.



Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di centri specializzati per l'angioedema ereditario, allergologo, internista (RRL).

25A04335

DETERMINA 25 luglio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale, «Deqsig». (Determina n. 1008/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;


Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure



di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Vista la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2025 al 31 maggio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 14-18 luglio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DEQSIGA

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta

giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

DEQSIGA.

Codice ATC - Principio attivo: J06BA02 Immunoglobulina umana normale.

Titolare: Takeda Manufacturing Austria AG.

Cod. procedura: EMEA/H/C/006423/0000.

GUUE: 30 giugno 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (zero-diciotto anni) in caso di:

sindromi da immunodeficienza primaria (PID) con produzione anticorpale compromessa;


immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti che soffrono di infezioni severe o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace con insufficienza anticorpale specifica accertata (PSAF)* o livello sierico di IgG < 4 g/L.

*PSAF = incapacità di incrementare di almeno due volte il titolo anticorpale di IgG a seguito di vaccinazione anti-pneumococcica con antigene polisaccaridico e polipeptidico.

Immunomodulazione in adulti, bambini e adolescenti (zero-diciotto anni) in:

trombocitopenia immune primaria (ITP), in pazienti ad alto rischio di emorragia o prima di un intervento chirurgico, per correggere la conta delle piastrine;

sindrome di Guillain-Barré;



malattia di Kawasaki (in associazione con acido acetilsalicilico; vedere paragrafo 4.2);

poliradiculoneuropatia demielinizante infiammatoria cronica (CIDP);

neuropatia motoria multifocale (MMN).

Modo di somministrazione

La terapia con IVIg deve essere iniziata e monitorata sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dei disturbi del sistema immunitario.

Per uso endovenoso.

L'immunoglobulina umana normale deve essere infusa per via endovenosa a una velocità iniziale di 0,5 mL/kg di peso corporeo/ora per trenta minuti. In caso di reazione avversa, la velocità di somministrazione deve essere ridotta o l'infusione interrotta. Se ben tollerata, la velocità di somministrazione può essere gradualmente aumentata fino a un massimo di 6 mL/kg di peso corporeo/ora. I dati clinici ricavati da un numero limitato di pazienti indicano inoltre che i pazienti adulti affetti da PID possono tollerare una velocità di infusione fino a 8 mL/kg di peso corporeo/ora. Per ulteriori precauzioni d'impiego, vedere paragrafo 4.4.

Se è necessaria diluizione prima dell'infusione, «Deqsig» può essere diluito con una soluzione di glucosio al 5% fino a una concentrazione finale di 50 mg/mL (immunoglobulina al 5%). Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1919/001 A.I.C.: 052268012 /E In base 32: 1KV2ZD - 100 mg/mL - Soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 50 mL - 1 flaconcino;

EU/1/25/1919/002 A.I.C.: 052268024 /E In base 32: 1KV2ZS - 100 mg/mL - Soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 100 mL - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

25A04336

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 15 maggio 2025.

Parere sulla proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario e relativo schema di atto aggiuntivo n. 3 alla convenzione unica di concessione della società Autostrada dei Fiori S.p.a. (tronco A10) per il periodo regolatorio 1° gennaio 2019-30 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. (Delibera n. 18/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni e degli Atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la delibera CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e, in particolare, ha indicato la metodologia del *price-cap* quale sistema di determinazione delle tariffe e stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativo allo schema di piano economico-finanziario, di seguito PEF, e conseguentemente anche relativo al piano finanziario regolatorio, di seguito PFR, da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art. 1, comma 1, lettera e), demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2 comma 82, il quale prevede che «In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le

parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi»;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale, successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che disciplina, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il cui art. 8-*duodecies* comma 2 dispone che «sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010»;

Vista la convenzione unica tra ANAS S.p.a. e società Autostrada dei Fiori S.p.a. (di seguito *AdF*), sottoscritta il 2 settembre 2009, relativa alla tratta autostradale A10 Savona-Ventimiglia;


Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 18, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, in ordine allo schema di convenzione unica ANAS S.p.a. e *AdF*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito ART, e introdotto disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale e, in particolare:

1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali ed in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-*ter* che «Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica»;

2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regola-



torio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è subentrato ad ANAS S.p.a. nella gestione delle autostrade in concessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il MIT ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, disciplinando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Vista la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 14, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole sullo schema di 1° atto aggiuntivo alla convenzione unica ANAS S.p.a. e AdF;

Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con la quale questo Comitato ha aggiornato la regolazione economica delle società concessionarie autostradali di cui alle delibere CIPE 15 giugno 2007, n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in particolare, l'art. 35 recante «Disposizioni in materia di concessioni autostradali»;

Viste le seguenti delibere dell'ART:

1. delibera 18 febbraio 2019, n. 16, con la quale l'ART ha avviato il procedimento volto a stabilire «il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale»;

2. delibera 19 giugno 2019, n. 69, con la quale l'ART ha approvato il sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione unica tra ANAS e AdF;


Viste le norme riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

1. il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare l'art. 103, comma 1, il quale ha disposto, tra l'altro, che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;

2. il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e, in particolare, l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;

3. il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale ha stabilito che «In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio" e le parole: "non oltre il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2021"»;

4. il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'art. 24 che ha prorogato al 31 ottobre 2022 i termini per la definizione del procedimento di aggiornamento dei PEF dei



concessionari autostradali, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART, di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019;

Viste le note ART n. 7405 del 4 maggio 2021 e n. 11119 del 15 luglio 2021 recanti la metodologia proposta dall'ART per la quantificazione degli effetti economici sul settore autostradale derivanti dalla emergenza COVID-19;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e, in particolare il Libro IV, relativo al partenariato pubblico-privato e alle concessioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che ha previsto nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, la Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, che svolge, tra l'altro, la funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete autostradale;

Vista la nota 22 dicembre 2023, n. 10388, con la quale AdF ha inviato al MIT una proposta di aggiornamento del PEF e la bozza di terzo atto aggiuntivo;

Vista l'ulteriore proroga di cui al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l'art. 8, comma 9, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 i termini per la definizione del procedimento di aggiornamento dei PEF dei concessionari autostradali, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART e ha previsto, inoltre, che «Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari»;

Visto il parere ART 15 maggio 2024, n. 28, avente ad oggetto «Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alla convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Autostrada dei Fiori S.p.a. - Tronco A10»;

Vista la nota 27 giugno 2024, n. 18842, con la quale la Direzione competente del MIT ha inviato all'Ufficio di Gabinetto la documentazione relativa alla proposta in esame;

Vista la nota 13 settembre 2024, n. 34088, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del MIT ha trasmesso per l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS, tra l'altro, la documentazione relativa allo schema di terzo atto aggiuntivo alla convenzione unica di concessione AdF, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Vista la nota 23 ottobre 2024, n. 11654, con la quale il DIPE ha indicato di ritenere che il CIPESS non fosse competente per esprimersi su quattro degli argomenti richiesti dal MIT e ha rimesso al medesimo ministero, con la citata nota del 13 settembre 2024, la valutazione su due argomenti residui, alla luce del tempo passato dalla scadenza delle concessioni;

Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», e in particolare l'art. 16, comma 4, il quale ha disposto che «All'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "sentita l'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall'Autorità"»;

Vista la nota 8 gennaio 2025, n. 349, con la quale il MIT ha «confermato l'esigenza di sottoporre all'ordine del giorno del CIPESS, l'acquisizione del parere sul terzo Atto aggiuntivo alla convenzione SALT S.p.a. (tronco A12) e Autofiori S.p.a. (tronco A10)»;

Considerato che, all'esito dell'istruttoria svolta in merito alla richiesta del MIT, il Comitato ha valutato di esprimersi con il parere previsto dell'art. 43 del decreto-legge n. 201 del 2011 in merito al terzo atto aggiuntivo alla convenzione SALT e al terzo Atto aggiuntivo alla convenzione AdF, relativi ai rispettivi periodi residui di concessione, ai soli fini dell'accertamento dei rapporti economici derivanti dalla precedente concessione;

Vista la nota 11 febbraio 2025, n. 1712, con la quale il coordinatore del NARS ha richiesto una serie di chiarimenti ed integrazioni;

Vista la nota 12 marzo 2025, n. 7489, con la quale il MIT ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti;

Vista la nota 24 marzo 2025, n. 8914, con la quale il MIT ha trasmesso la nota AdF 21 marzo 2025, n. 1543/25, contenente le integrazioni richieste in sede NARS il 18 marzo 2025;


Vista la nota 14 aprile 2025, n. 11572, con la quale il MIT ha trasmesso la nota AdF 11 aprile 2025, n. 1995/25, contenente le integrazioni richieste in sede NARS il 9 aprile 2025;

Vista la nota 16 aprile 2025, n. 4504, con la quale il coordinatore del NARS ha richiesto una serie di chiarimenti ed integrazioni;

Vista la nota 17 aprile 2025, n. 12008, con la quale il MIT ha riscontrato la citata nota del 16 aprile 2025;

Vista la nota 6 maggio 2025, n. 13484, con la quale il MIT ha trasmesso ulteriori integrazioni relative al valore di subentro ed in particolare alla quantificazione delle poste figurative;

Vista la nota 12 maggio 2025, n. 14264, con la quale il MIT ha trasmesso chiarimenti in riferimento all'integrazione delle poste figurative all'interno del Capitale investito netto, di seguito CIN, quale variazione regolatoria;



Visto il parere NARS n. 4 del 13 maggio 2025, con le valutazioni, prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni sulla proposta di aggiornamento in esame;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conseguenti prescrizioni e raccomandazioni del citato parere NARS, sottoposte al CIPESS, in considerazione della natura di organismo tecnico del nucleo, che svolge attività di consulenza e supporto al Comitato ed è composto da rappresentanti delle amministrazioni presenti nel Comitato stesso, condividendone nel merito il contenuto;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. con nota 27 giugno 2024, n. 18842, la Direzione competente del MIT ha informato che in data 27 dicembre 2019 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento, in forma congiunta, della gestione delle tratte autostradali A10 e A12, in considerazione del fatto che le due tratte separate avevano una estensione chilometrica inferiore al minimo suggerito dagli ambiti ottimali ART;

2. il 18 gennaio 2022, è stato sottoscritto il contratto di concessione con l'aggiudicatario che, in seguito, ha costituito la società di progetto concessioni del Tirreno S.p.a.; la convenzione di concessione è divenuta pienamente efficace con l'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo 2022 n. 74, registrato dalla Corte dei conti il 1° giugno 2022;

3. nella medesima nota del 27 giugno 2024, il MIT ha informato che in data 5 giugno 2024, è avvenuto il subentro da parte del nuovo concessionario Concessionari del Tirreno;

4. con nota 13 settembre 2024, n. 34088, il MIT ha inviato al CIPESS la documentazione relativa alla riassegnazione delle concessioni SALT e Autofiori, chiedendo, in particolare, al Comitato di «esprimersi con apposita Delibera mediante la quale:

a) si prende atto dell'intervenuto trasferimento delle tratte autostradali A12 (Livorno - La Spezia) e A10 (Savona - Ventimiglia) alla società concessioni del Tirreno S.p.a. individuata con procedura di gara;

b) si prende atto della complessiva documentazione acquisita relativa alla definizione dei rapporti delle società SALT S.p.a. (tronco A12) e Autostrada dei fiori S.p.a. (tronco A10);

c) si approva il III Atto aggiuntivo alla convenzione della società SALT S.p.a. (tronco A12) ed il relativo PEF regolatorio con il quale è disciplinato il periodo residuo di concessione

d) si approva il III Atto aggiuntivo alla convenzione della società Autostrada dei fiori S.p.a. (tronco A10) ed il relativo PEF regolatorio con il quale è disciplinato il periodo residuo di concessione;

e) si esprime parere favorevole in ordine alla definizione dei rapporti economici delle società SALT S.p.a. (tronco A12) e Autostrada dei fiori S.p.a. (tronco A10) e, con essi, alla quantificazione dell'indennizzo da subentro, mediante le pattuizioni riportate nel III e IV atto aggiuntivo alle rispettive convenzioni di concessione;

f) si stabilisce che l'efficacia del III e IV Atto aggiuntivo alle convenzioni di concessione per le società in questione è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, soggetto a registrazione della Corte dei conti»;


5. con nota 23 ottobre 2024, n. 11654, il DIPE ha riscontrato la richiesta del MIT del 13 settembre 2024, rappresentando che: «Con riferimento ai punti *a)* e *b)* – come, peraltro, affermato dalla Corte dei conti in sede di verifica di legittimità per analoghe fattispecie – giova sottolineare in questa sede che le deliberazioni del Comitato non possono avere ad oggetto una mera presa d'atto, in assenza di specifiche disposizioni normative o regolamentari in tal senso ovvero di previsioni recate da altre deliberazioni del Comitato medesimo, risultando, in ogni caso, esperibile lo strumento dell'informativa al CIPESS»;

5.1 «Con riferimento ai punti *e)* ed *f)*, come già rappresentato dalla Direzione generale competente nella citata nota prot. n. 0025634 del 13 settembre 2024, il CIPESS, in precedenza, non si è espresso sulla definizione dei rapporti economici successivi alla scadenza della concessione e sulla quantificazione del valore di subentro, che, da un lato, non rientrano nel perimetro delle disposizioni normative relative agli aggiornamenti/revisioni delle concessioni in vigore dei contratti ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 201/2011 e, dall'altro lato, non trovano adeguata fonte in norme di legge di rango primario ovvero regolamentari»;

5.2 per quanto riguarda i due punti restanti si è rimessa al MIT «ogni valutazione in ordine alla conferma della richiesta di iscrizione all'O.d.G. del CIPESS di cui ai punti *c)* e *d)*, che andrà opportunamente motivata ai sensi dell'art. 43 decreto-legge n. 201/2011»;

6. con nota 8 gennaio 2025, n. 349, il MIT ha fatto presente che: «tra le cause connesse alla base dell'estensione dei tempi per l'aggiornamento dei rapporti concessori, specifica rilevanza assumono le modifiche regolatorie introdotte con decreto-legge n. 109 del 2018 (decreto Genova) e le criticità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19. In aggiunta si evidenzia che il III atto aggiuntivo alla convenzione delle società SALT S.p.a. (tronco A12) e Autofiori S.p.a. (tronco A10) si caratterizza per la presenza di interventi aggiuntivi, necessitati dal mantenimento di condizioni di sicurezza all'utenza. Suddetti atti aggiuntivi risultano altresì idonei a determinare effetti sulla finanza pubblica mediante la quantificazione del capitale investito netto regolatorio (CIN regolatorio)»; pertanto il MIT ha concluso che: «Tenuto conto che le richiamate circostanze configurano i presupposti di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, si conferma per quanto di competenza l'esigenza di sottoporre all'ordine del giorno del CIPESS, l'acquisizione del parere sul terzo atto aggiuntivo alla convenzione SALT S.p.a. (tronco A12) e Autofiori S.p.a. (tronco A10)»;

7. con nota 17 febbraio 2025, n. 1712, il NARS ha richiesto di chiarire quale sia l'ultima elaborazione del PEF, chiarendo altresì quale sia il «PFR ordinario» oggetto di valutazione ART e chiedendo inoltre di chiarire alcune discrasie presenti nella documentazione;



8. con nota 24 marzo 2025, n. 8914, il MIT ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti forniti dal concessionario, in merito, in particolare, all'evoluzione del credito da poste figurative del CIN «ante», nel periodo 2019-2021, evidenziando che l'importo del valore di subentro è quantificato «*ex ante*» all'interno del PFR sulla base dei costi ammessi ai fini regolatori, dei ricavi della concessionaria e delle altre variazioni che garantiscono «*ex ante*» la condizione di equilibrio economico-finanziario e la congrua remunerazione spettante alla concessionaria; il concessionario ha specificato che:

con riferimento al «Delta a incremento ricavi»: «L'importo relativo a "Delta a incremento ricavi", per un valore pari a euro 25 milioni su dati preconsuntivi - poi aggiornato a euro 19 milioni su dati consuntivi al 30 novembre 2021 - costituisce l'integrazione al valore di subentro iscritta nel bilancio certificato senza rlievi dal collegio sindacale e dalla società di revisione della concessionaria, in coerenza con la proposta di Piano Economico Finanziario presentata. Tale integrazione si è resa necessaria al fine di allineare il valore netto contabile dei beni devolvibili relativi alla tratta autostradale A10 alla scadenza della concessione al valore di subentro previsto nel PFR, assicurando così la neutralità economico-finanziaria del Piano e della concessione»;

con riferimento al valore di subentro: «L'aggiornamento consuntivo gli effetti del calcolo definitivo degli effetti economici da COVID-19 e del piano investimenti, sulla base dei dati a consuntivo riportati nel bilancio d'esercizio della società, determinando una riduzione del valore di subentro al 30 novembre 2021 di circa euro 10,2 milioni, da ca. euro 292,6 milioni a ca. euro 282,4 milioni. Si evidenzia a tal proposito che il valore di subentro pari a euro 282,4 milioni, basato su dati a consuntivo 2021, rappresenta anche il valore di apertura del Capitale investito netto (CIN) del PEF del periodo transitorio, al 1° dicembre 2021 che è stato preso a riferimento per la liquidazione del valore di subentro alla concessionaria in occasione del trasferimento della gestione al concessionario subentrante individuato ad esito della procedura di gara».

9. con nota 14 aprile 2025, n. 1172, il MIT ha trasmesso le ulteriori integrazioni fornite dal concessionario con riferimento alla quantificazione del valore di subentro allegando la seguente tabella:

valori in milioni di euro				
	31/12/2019 a	Investimenti B	Ammortamento c	30/11/2021 d=a+b-c
CIN "Ante"	240,8	5,5	73,2	173,1
CIN "Post"	0,0	119,5	0,0	119,5
Totale	240,8	125,0	73,2	292,6

Inoltre, il concessionario ha confermato quanto dichiarato con la precedente nota del 24 marzo 2025, specificando che si trattava di una stima previsionale e che è stata successivamente rettificata a consuntivo in 282,4 milioni di euro.

10. con nota 16 aprile 2025, n. 4505, il NARS ha chiesto, con riferimento al PEF e sulla base di quanto emerso in sede di istruttoria del NARS, l'attestazione da parte del MIT del rispetto della coerenza nell'applicazione del modello tariffario ART e delucidazioni in merito all'evoluzione delle poste figurative.

11. con nota 17 aprile 2025, n. 12008, il MIT ha dato riscontro alle richieste del NARS di cui alla citata nota n. 4505.

12. con nota 6 maggio 2025, n. 13484, il MIT ha trasmesso una dettagliata ricostruzione degli elementi costituenti il valore di subentro con particolare riferimento alla quantificazione delle poste figurative.

13. in ultimo, con nota del 12 maggio 2025, n. 14264, acquisita al prot. DIPE n. 5495 in pari data, il MIT, oltre a trasmettere i file excel in formato compatibile con il sistema SILEA, ha dichiarato che «In attuazione della richiamata disciplina *ex delibera* ART, il credito di poste figurative *ex ante* è equiparato ad una variazione regolatoria e concorre alla determinazione del valore del CIN regolatorio», in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 del III atto aggiuntivo.

14. con parere n. 4 del 13 maggio 2025 il NARS ha suggerito, «ferma la peculiare situazione di rapporto concessorio venuto a scadenza nel novembre 2021», in particolare, a questo Comitato di prescrivere con riguardo all'articolato dello schema di III atto aggiuntivo:

di aggiungere, nelle premesse (pag. 2), dopo «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», le seguenti parole: «e poi, dal 4 novembre 2022, nuovamente rideterminata in "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

di sostituire nelle premesse, all'ultimo capoverso, le parole «con la quale è stato approvato il presente atto aggiuntivo, il Piano economico finanziario e gli altri allegati dell'atto aggiuntivo» con le seguenti: «recante il parere sul presente atto aggiuntivo, sul Piano economico finanziario e sugli altri allegati dell'atto aggiuntivo»;

di eliminare, prima dell'art. 3, le parole «Art. 2 – Oggetto»;


di eliminare dagli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, 9, 17 e 18 le parole «presente Atto», ove ricorrenti, sostituendole con «Terzo Atto»;

di sostituire al comma 2 dell'art. 11-*bis* della convenzione unica, introdotto dall'art. 12 del III atto aggiuntivo, la parola «CIPE» con «CIPESS».

Inoltre, sempre con riguardo all'articolato dello schema del III atto aggiuntivo, ha suggerito che venga raccomandato al Concedente:

di dare atto, nelle premesse, dell'approvazione dell'aggiornamento della convenzione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

di inserire all'art. 3 («Definizioni») la definizione di «Sistema tariffario», intendendosi con esso il sistema tariffario previsto dalla delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 74 del 2019; di conseguenza, di cancellare, nelle definizioni di «Opere re-



alizzate o in corso di realizzazione» e di «Opere da realizzare», contenute nell'art. 3, comma 1, lettera *k*) e lettera *l*), il richiamo al «presente» Sistema tariffario e di sostituire, nella lettera *c*) dell'art. 5, comma 1 e nell'art. 14, le parole «presente Sistema tariffario» con «Sistema tariffario definito all'art. 3 del Terzo atto aggiuntivo».

sotto l'aspetto economico-finanziario il PEF in esame prevede:

1. il PEF presentato da Autostrada dei Fiori S.p.a. si sviluppa dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2021, data di termine della concessione;

2. nel PEF sono previsti investimenti da gennaio 2019 a novembre 2021 pari a circa 148,3 milioni di euro;

3. il tasso di inflazione utilizzato nel PEF è pari all'1,2 per cento per il 2019 e allo 0,8 per cento per il 2020 e il 2021;

4. per il 2019 l'incremento tariffario è pari allo 0,71 per cento, mentre per il 2020 e il 2021 è nullo;

5. il tasso di remunerazione del capitale investito nominale, di seguito WACC applicato ai nuovi investimenti è pari al 7,09 per cento;

6. il tasso interno di rendimento, determinato secondo il sistema tariffario previgente è pari al 11,18 per cento;

7. il capitale investito netto, di seguito CIN, al 31 dicembre 2019 risulta essere pari a circa 240,8 milioni di euro, comprensivo delle poste figurative;

8. l'applicazione di un tasso di efficientamento annuo del 1,74 per cento nel 2020 e nel 2021;

9. un valore di subentro alla data di scadenza della concessione pari a 282,4 milioni di euro. In merito a quest'ultimo importo, il concessionario rileva che esso «rappresenta anche il valore di apertura del Capitale investito netto (CIN) del PEF del periodo transitorio al 1° dicembre 2021 - scadenza della concessione fino al subentro del nuovo concessionario - che è stato preso a riferimento per la liquidazione del valore di subentro alla concessionaria in occasione del trasferimento della gestione al concessionario subentrante individuato ad esito della procedura di gara».

Considerato che, alla luce dell'istruttoria del DIPE e del NARS, le prescrizioni attengono al perfezionamento formale del testo dell'atto aggiuntivo e alla verifica di alcune incongruenze numeriche nella documentazione che sono state verificate dal concedente come risulta nelle citate note del MIT 6 maggio 2025, n. 13484 e 12 maggio 2025, n. 14264;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota del 15 maggio 2025, n. 5639, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;


Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere:

1. sulla proposta di aggiornamento del piano economico-finanziario per il periodo regolatorio 1° gennaio 2019 - 30 novembre 2021 e relativo schema di atto aggiuntivo n. 3 alla convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (concedente) e Autostrada dei Fiori S.p.a. (concessionario), con le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. 4, del 13 maggio 2025, che il Comitato fa proprio, che si intende integralmente richiamato e del quale si riportano le conclusioni:

2. alla luce della peculiare situazione di rapporto concessorio venuto a scadenza nel novembre 2021 e con ri-



guardo all'articolato dello schema di III atto aggiuntivo, si prescrive:

2.1. di aggiungere, nelle premesse (pag. 2), dopo «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», le seguenti parole: «e poi, dal 4 novembre 2022, nuovamente rideterminata in “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”»;

2.2. di sostituire nelle premesse, all'ultimo capoverso, le parole «con la quale è stato approvato il presente atto aggiuntivo, il Piano economico finanziario e gli altri allegati dell'atto aggiuntivo» con le seguenti: «recante il parere sul presente atto aggiuntivo, sul Piano economico finanziario e sugli altri allegati dell'atto aggiuntivo»;

2.3. di eliminare, prima dell'art. 3, le parole «Art. 2 – Oggetto»;

2.4. di eliminare dagli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, 9, 17 e 18 le parole «presente Atto», ove ricorrenti, sostituendole con «Terzo atto»;

2.5. di sostituire al comma 2 dell'art. 11-*bis* della convenzione unica, introdotto dall'art. 12 del III Atto aggiuntivo, la parola «CIPE» con «CIPESS».

3. Sempre con riguardo all'articolato dello schema del III Atto aggiuntivo, si raccomanda al Concedente:

3.1. di dare atto, nelle premesse, dell'approvazione dell'aggiornamento della convenzione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3.2. di inserire all'art. 3 («Definizioni») la definizione di «Sistema tariffario», intendendosi con esso il sistema tariffario previsto dalla delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 74 del 2019; di conseguenza, di cancellare, nelle definizioni di «Opere realizzate o in corso di realizzazione» e di «Opere da realizzare», contenute nell'art. 3, comma 1, lettera k) e lettera l), il richiamo al «presente» Sistema tariffario e di sostituire, nella lettera c) dell'art. 5, comma 1 e nell'art. 14, le parole «presente Sistema tariffario» con «Sistema tariffario definito all'art. 3 del Terzo atto aggiuntivo».

4. Si raccomanda, inoltre, che venga garantita la coerenza interna degli atti modificati nell'adottare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alla deliberazione del Comitato.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

25A04334

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 16 luglio 2025.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica agli articoli 16 (Consiglio di amministrazione), 17 (Competenze del consiglio di amministrazione) e 20 (Senato accademico) dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di prevedere una rappresentanza studentesca nel consiglio di amministrazione, formulata dal Senato accademico integrato nell'adunanza del 14 aprile 2025;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 29 aprile 2025;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) con nota del 15 luglio 2025, prot. n. 8870,

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo II «Organi centrali» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 16 (Consiglio di amministrazione), il comma 8 assume la seguente nuova formulazione:

«Il consiglio di amministrazione è integrato da un rappresentante degli studenti eletto, secondo le modalità previste nel regolamento generale di Ateneo, dagli studenti facenti parte della Consulta di Ateneo ai fini dell'esame delle seguenti materie:

le modifiche dello statuto;

l'informativa circa le tematiche concernenti il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo;

le iniziative e gli interventi relativi al diritto allo studio;

le iniziative e le attività culturali, sociali e sportive promosse a favore degli studenti;

i criteri e le modalità per la definizione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti.

Il rappresentante degli studenti non ha diritto di voto, ma ha diritto di parola.»;



2) all'art. 17 (Competenze del consiglio di amministrazione), il comma 3 assume la seguente nuova formulazione:

«In particolare spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

- a) la nomina del rettore;
- b) i programmi di sviluppo;
- c) il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Università Cattolica;
- d) la determinazione delle modalità di ammissione degli studenti;
- e) la nomina del direttore generale;
- f) l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione e la soppressione delle Facoltà e dei relativi corsi di laurea e di diploma;
- g) l'istituzione di dipartimenti e istituti;
- h) l'istituzione di scuole di specializzazione, alte scuole e centri di Ateneo;
- i) la costituzione o la partecipazione ad altri enti, istituzioni, società, consorzi e altre organizzazioni, con finalità coerenti con gli scopi istituzionali dell'Università Cattolica;
- l) la nomina dei direttori delle sedi e degli altri dirigenti amministrativi;
- m) la designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti;

n) gli organici dei docenti e dei ricercatori universitari;

o) le tasse e i contributi a carico degli studenti;

p) l'organizzazione delle strutture amministrative;

q) l'acquisizione e la vendita di immobili;

r) gli indirizzi, i criteri guida e gli aspetti organizzativi del sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo;

s) le iniziative e gli interventi relativi al diritto allo studio;

t) le iniziative e le attività culturali, sociali e sportive promosse a favore degli studenti.»;

3) all'art. 20 (Senato accademico), il comma 4 assume la seguente nuova formulazione:

«Salvo quanto previsto per il rettore, sono tra loro incompatibili le cariche di componente del Senato accademico, anche integrato, e di componente del consiglio di amministrazione, anche integrato.».

Milano, 16 luglio 2025

Il rettore: BECCALLI

Il direttore generale: NUSINER

25A04394

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tora-Dob»

Estratto determina AAM/PPA n. 453/2025 dell'11 luglio 2025

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni tipo II, costituito dalle seguenti quindici variazioni:

due variazioni tipo IB - B.II.d.2.d) Modifiche qualitative - Controllo del prodotto finito - Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova. (sostituzione del metodo HPLC per le analisi di titolo, identificazione e sostanze correlate con un nuovo metodo HPLC; sostituzione del metodo TLC per l'Identificazione con un metodo DAD);

una variazione tipo IB - B.II.d.1.a) Modifiche qualitative - Controllo del prodotto finito - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti delle specifiche. (Restringimento dei limiti di specifica per le impurezze alla *shelf-life*);

una variazione tipo IA - B.II.d.1.i) Modifiche qualitative - Controllo del prodotto finito - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. La monografia PhEur 2.9.40 introduce l'uniformità delle unità di dosaggio per sostituire il metodo al momento registrato, ossia PhEur 2.9.5 (uniformità di massa) o PhEur 2.9.6 (uniformità di contenuto). (introduzione di Ph.Eur. 2.9.40 uniformità delle unità di dosaggio in sostituzione del metodo Ph.Eur. 2.9.5 uniformità di massa);

una variazione tipo IB - B.II.d.1.d) Modifiche qualitative - Controllo del prodotto finito - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante (Eliminazione del *test* per la disintegrazione al rilascio e alla *shelf-life*);

una variazione tipo IA - B.II.d.1.c) Modifiche qualitative - Controllo del prodotto finito - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova. (Aggiunta del *test* per la dissoluzione al rilascio e alla *shelf-life*);

una variazione tipo IA - B.II.b.5.a) Modifiche qualitative - Fabbricazione - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione (restringimento dei limiti per la durezza);

due variazioni tipo IA - B.II.b.5.b) Modifiche qualitative - Fabbricazione - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti (Aggiunta del *test* per l'aspetto durante la fase di granulazione e del *test* per la perdita all'essiccamento durante la fase di rivestimento);

tre variazioni tipo IB - B.II.b.3.z) Modifiche qualitative - Fabbricazione - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifica dell'*holding time* di un intermedio. (Aggiunta di un'*holding time* per la miscela prima della fase di compressione, per il nucleo delle compresse prima del rivestimento e per le compresse rivestite prima della fase di confezionamento);



una variazione tipo IB - B.II.b.3.a) Modifiche qualitative - Fabbricazione - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifica minore del procedimento di fabbricazione. (Modifica delle fasi di setacciatura/miscelazione a seguito del cambio di formulazione);

una variazione tipo IB - B.II.b.4.a) Modifiche qualitative - Fabbricazione - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. Sino a 10 volte superiore (modifica della dimensione del lotto da 600.000 a 1800000 compresse rivestite con film);

una variazione tipo II - B.II.a.3.b.2) Modifiche qualitative - Fabbricazione - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale (modifica quali-quantitativa della composizione ed eliminazione del lattosio dalla formulazione con conseguente modifica dei paragrafi 2, 4.4 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo e dell'etichettatura);

per il medicinale TORA-DOL:

confezione:

A.I.C. n. 027253032 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Codice pratica: VN2/2024/222.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00748210150), con sede legale e domicilio fiscale in via - Matteo Civitali n. 1 - 20148, Milano, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04351

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metoclopramide cloridrato, «Plasil».

Estratto determina AAM/PPA n. 454/2025 del 14 luglio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4

aggiornamento paragrafi 4.8 e 5.2 dell'RCP in merito alle informazioni riguardanti gli effetti dei metabolizzatori poveri del CYP2D6 sulla metoclopramide.

per il medicinale A.I.C. 020766 PLASIL.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158, Milano.

Codice pratica: VN2/2024/225.

Procedura europea: FR/H/xxxx/WS/447.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, corretto ed approvato, è allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04352

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Tachipirina».

Estratto determina AAM/PPA n. 455/2025 del 14 luglio 2025

Si autorizza la seguente variazione tipo II - C.I.4.

Modifica del paragrafo 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per il medicinale TACHIPIRINA.

Confezioni:

012745016 - «Tachipirina» 120 mg/5ml sciroppo - flacone da 120 ml con siringa dosatrice e bicchierino-dosatore;

012745081 - «Tachipirina» 100 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone 30 ml.


Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma - viale Amelia n. 70 - 00181 - codice fiscale 03907010585.

Codice pratica: VC2/2025/33.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, corretto ed approvato è allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.



Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04353

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 456/2025 dell'11 luglio 2025

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il *worksharing* composto dalle seguenti variazioni: B.II.e.1.b.1 e B.II.e.5.a.2 con conseguente immissione in commercio del medicinale DONEPEZIL EG nelle confezioni di seguito indicate:

«5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040085072 - (base 10) 1679LJ (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040085084 - (base 10) 1679LW (base 32).

Principio attivo: donepezil.

Codice pratica: C1B/2025/375.

Procedura europea: DE/H/XXXX/WS/2058.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale n. 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa rilasciata da centri ospedalieri o specialisti: neurologo, geriatra, psichiatra).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04354

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina n. 1013/2025 del 28 luglio 2025

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

CURAPLEX 33, CURAPLEX 122, CURAPLEX 50.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Hering S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale dello Sviluppo n. 6 C.da Fargione Zona Industriale - 97015 Modica (RG) - Italia.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte


I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



ALLEGATO

Classificazione SSN	Regime Fornitura	Rinnovo	Produttore responsabile del rilascio lotti	Componente omeopatico	Tipologia	Descrizione confezione	N. AIC	Denominazione del medicinale	Codice pratica
C	SOP	illimitato	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale —97015 Modica (RG)	2 capsule Natrium chloratum 9 CH 2 capsule Natrium chloratum 12 CH 2 capsule Natrium chloratum 15 CH 2 capsule Natrium chloratum 30 CH 2 capsule Lycopodium clavatum 9 CH 2 capsule Lycopodium clavatum 12 CH 2 capsule Lycopodium clavatum 15 CH 2 capsule Lycopodium clavatum 30 CH 2 capsule Silicea 9 CH 2 capsule Silicea 12 CH 2 capsule Silicea 15 CH 2 capsule Silicea 30 CH 6 capsule Arsenicum album 200K	complesso	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE DA 500 MG IN BLISTER AL/PVC	050508011	CURAPLEX 33	OMEO/2017/14167
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale —97015 Modica (RG)	2 capsule Selenium 9 CH 2 capsule Selenium 12 CH 2 capsule Selenium 15 CH 2 capsule Selenium 30 CH 2 capsule Silicea 9 CH 2 capsule Silicea 12 CH 2 capsule Silicea 15 CH 2 capsule Silicea 30 CH 2 capsule Hepar sulfur 9 CH 2 capsule Hepar sulfur 12 CH 2 capsule Hepar sulfur 15 CH 2 capsule Hepar sulfur 30 CH 6 capsule Sulfur iodatum 200K	complesso	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE DA 500 MG IN BLISTER AL/PVC	050522010	CURAPLEX 122	OMEO/2017/14168
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale —97015 Modica (RG)	2 capsule Sepia officinalis 9 CH 2 capsule Sepia officinalis 12 CH 2 capsule Sepia officinalis 15 CH 2 capsule Sepia officinalis 30 CH 2 capsule Lachesis mutus 9 CH 2 capsule Lachesis mutus 12 CH 2 capsule Lachesis mutus 15 CH 2 capsule Lachesis mutus 30 CH 2 capsule Lilium tigrinum 9 CH 2 capsule Lilium tigrinum 12 CH 2 capsule Lilium tigrinum 15 CH 2 capsule Lilium tigrinum 30 CH 6 capsule Ignatia amara 1000K	complesso	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE DA 500 MG IN BLISTER AL/PVC	050586015	CURAPLEX 50	OMEO/2017/14989

25A04355



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Lipoplus (Synergiplus n. 517)»

Estratto determina n. 1014/2025 del 28 luglio 2025

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: LIPOPLUS (SYNERGIPLUS N. 517).

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Hering S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG) - Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Classificazione SSN	C
Regime Foritura	SOP
Rinnovo	Illimitato
Produttore responsabile del rilascio lotti	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)
Componente omeopatico	Chelidonium 6 DH Calcarea carbonica 18 DH Magnesia muriatica 10 DH Glicerina 18 DH Kallum carbonicum 15 DH Nux vomica 15 DH Lycopodium clavatum 12 DH Podophyllum 10 DH
Tipologia	complesso
Descrizione confezione	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML
N. A.I.C.	052117013
Denominazione del medicinale	LIPOPLUS(SYNERGIPLUS N.517)
Codice pratica	OMEO/2017/14776

25A04356



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloperastina cloridrato, «Clofend».

Estratto determina AAM/PPA n. 494/2025 del 25 luglio 2025

È autorizzata la modifica del regime di fornitura del medicinale CLOFEND, con variazione di tipo IB, C.I.5.z:

da: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica);

a: OTC (medicinale di automedicazione);

relativamente alla descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.: 028859015 - «7,08 mg/ml sospensione orale» flacone 200 ml.

La classificazione è modificata da C a Cbis.

È contestualmente apportata una modifica al paragrafo n. 2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'eliminazione del «sodio» in conformità linea guida della Commissione europea «*Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use*».

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00204260285, con sede legale e domicilio fiscale in - via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 - Abano Terme, PD, Italia.

Codice pratica: N1B/2025/365.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 133 dell'11 giugno 2018. La prescrizione da parte del medico/la dispensazione da parte del farmacista dovrà/dovranno avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia del presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04395

Rettifica della determina AAM/PPA n. 191/2025 del 21 marzo 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macrogol 3350, potassio cloruro, sodio idrogeno carbonato, «Goganza».

Estratto determina AAM/PPA n. 497/2025 del 25 luglio 2025

La determina AAM/PPA n. 191/2025 del 21 marzo 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 2025, relativa al *grouping* di variazioni del medicinale

GOGANZA (A.I.C. 044007), è rettificata per la correzione del seguente errore materiale e per l'aggiornamento della descrizione della confezione A.I.C. n. 044007060.

Alle seguenti nuove confezioni:

«13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (50x2) bustine in CA/AL/PE - A.I.C. n. 044007060 (base 10) 19YZNN (base 32);

«13,8 g polvere per soluzione orale» 30 bustine in CA/AL/PE - A.I.C. n. 044007084 (base 10) 19YZPD (base 32);

«13,8 g polvere per soluzione orale» 100 bustine in CA/AL/PE - A.I.C. n. 044007108 (base 10) 19YZQ4 (base 32),

è stata erroneamente attribuita la classe di rimborsabilità «C» ladove quella corretta risulta invece essere «Cnn» classe non negoziata.

La descrizione della confezione A.I.C. n. 044007060 è rettificata come segue:

da:

044007060 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (50x2) bustine in CA/AL/PE;

a:

044007060 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (2x50) bustine in CA/AL/PE, confezione multipla.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina di rettifica ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 191/2025 del 21 marzo 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 2025.

25A04396

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamoxifene, «Nolvadex».

Estratto determina AAM/PPA n. 498/2025 del 25 luglio 2025

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale NOLVADEX (A.I.C. 023362) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 023362039 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C.: 023362041 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

n. 1 variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo al *Company Core Data Sheet* (CCDS).

Spostamento dell'effetto indesiderato «*Tumour Flare*» sotto la SOC «*Tumori benigni, maligni e non specificati*».

Modifiche editoriali minori.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il paragrafo 2 del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2024/116 (FR/H/xxxx/WS/417).


Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., codice fiscale 00735390155, con sede legale e domicilio fiscale in via Decumano n. 39 - 20157 Milano (MI), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi



dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04397

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, quattordici provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1040/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ADENURIC;

2) DET PRES 1041/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Aggiornamento scheda prescrizione cartacea dei farmaci per la colite ulcerosa»;

3) DET PRES 1042/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DAPTOMICINA EUGIA;

4) DET PRES 1043/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EPIDYOLEX;

5) DET PRES 1044/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuovo schema posologico, del medicinale per uso umano ERBITUX»;

6) DET PRES 1045/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ESOMEPRAZOLO SANDOZ GMBH;

7) DET PRES 1046/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IMIGRAN SPRAY NASALE;

8) DET PRES 1047/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LANSOPRAZOL SUN PHARMA;

9) DET PRES 1048/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PAZOPANIB ACCORD;

10) DET PRES 1049/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale POMALIDOMIDE GLENMARK;

11) DET PRES 1050/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SERTRALINA MEDREG;

12) DET PRES 1051/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SINGULAIR;

13) DET PRES 1052/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TAURO;

14) DET PRES 1053/2025 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VELSPITY.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A04443

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Adozione della misura di salvaguardia, relativa alle aree a potenziale rischio significativo di alluvione (APSFR) e del progetto di variante alla disciplina di piano del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA).

In attuazione dell'art. 1 e dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990, si rende noto che, con delibera n. 54 del 31 luglio 2025 la Conferenza istituzionale permanente, nel prendere atto, ai sensi degli articoli 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE, dell'aggiornamento della valutazione preliminare del rischio di alluvioni (VPR) e dell'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni (APSFR) del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022), ha contestualmente adottato, ai sensi dell'art. 66, del decreto legislativo n. 152/2006, il progetto di variante alla disciplina di piano del vigente PGRA, al fine di garantire, già nelle more dell'approvazione del nuovo PGRA 2027-2033, la coerenza con i contenuti degli aggiornamenti compiuti, in funzione del rafforzamento delle finalità di prevenzione e di gestione del rischio a scala distrettuale.

Ai sensi dell'art. 2, della medesima delibera n. 54 del 31 luglio 2025, la mappa delle APSFR è adottata, ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006, unitamente all'art. 3 della suddetta delibera, quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante e sarà vigente per tutto il territorio distrettuale dell'Appennino settentrionale a far data dalla pubblicazione del presente avviso di adozione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. La mappa delle APSFR e la delibera n. 54 della Conferenza istituzionale permanente sono consultabili all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it nella sezione dedicata al PGRA.

Sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Appennino settentrionale è, altresì, pubblicato per un periodo minimo di sei mesi il progetto di variante alla disciplina di piano del vigente PGRA ai fini di eventuali osservazioni e contributi.

Durante tale periodo, chiunque sia interessato può acquisire informazioni e presentare contributi e osservazioni scritte con le seguenti modalità:

a mezzo posta ordinaria, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, via dei Servi, 15, 50122 - Firenze;

per posta elettronica certificata: protocollo@pec.appenninosettentrionale.it

per posta elettronica: info@appenninosettentrionale.it

Dell'adozione della misura di salvaguardia e del progetto di variante alla disciplina di piano del PGRA è data notizia anche mediante la pubblicazione del presente avviso nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

25A04442



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone»

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del 18 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1995, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il regolamento di esecuzione 2024/697 della Commissione UE del 19 febbraio 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L del 26 febbraio 2024, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio vini di Romagna, acquisita al prot. ingresso n. 0246079 del 3 giugno 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia Romagna (prot. ingresso n. 0372739 del 20 agosto 2024);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 luglio 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEI VINI «RUBICONE»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2025 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari, ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A04357

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Suvereto».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;


Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del 18 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 284 del 6 dicembre 2011 (Suppl. ordinanza n. 252), con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Suvereto»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, acquisita al prot. ingresso n. 0000584 del 2 gennaio 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Suvereto», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;



Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana (prot. ingresso n. 03143333 del 15 luglio 2024);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Suvereto».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «SUVERETO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero <https://www.masaf.gov.it> seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2025 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A04358

Proposta di modifica dell'Unione del nome della denominazione di origine protetta dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» in «Vald'Arno di Sopra» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del 13 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 28 giugno 2011, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 26 giugno 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2024, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Valdarno di Sopra DOC, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativi alle domande di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 9 del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL NOME DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «VAL D'ARNO DI SOPRA» O «VALDARNO DI SOPRA» IN «VALD'ARNO DI SOPRA» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2025 → 2A. Domande «modifiche unionali» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in G.U. proposte di modifica dei disciplinari;

ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>

seguendo il percorso:

2A. Domande «modifiche unionali» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in G.U. proposte di modifica dei disciplinari.

25A04359



**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 luglio 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,169
Yen	172,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,648
Corona danese	7,4629
Lira Sterlina	0,8667
Fiorino ungherese	400,1
Zloty polacco	4,2585
Nuovo leu romeno	5,0793
Corona svedese	11,205
Franco svizzero	0,9307
Corona islandese	142,4
Corona norvegese	11,803
Rublo russo	-
Lira turca	47,0195
Dollaro australiano	1,7806
Real brasiliano	6,5013
Dollaro canadese	1,5984
Yuan cinese	8,3785
Dollaro di Hong Kong	9,1766
Rupia indonesiana	19025,18
Shekel israeliano	3,9301
Rupia indiana	100,536
Won sudcoreano	1613,98
Peso messicano	21,8404
Ringgit malese	4,9712
Dollaro neozelandese	1,9517
Peso filippino	66,25
Dollaro di Singapore	1,4973
Baht thailandese	37,905
Rand sudafricano	20,8891

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04399


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 luglio 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1665
Yen	172,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,67
Corona danese	7,4636
Lira Sterlina	0,8679
Fiorino ungherese	400,48
Zloty polacco	4,255
Nuovo leu romeno	5,0789
Corona svedese	11,27
Franco svizzero	0,9299
Corona islandese	142,4
Corona norvegese	11,8715
Rublo russo	-
Lira turca	46,9114
Dollaro australiano	1,7785
Real brasiliano	6,5327
Dollaro canadese	1,5973
Yuan cinese	8,3673
Dollaro di Hong Kong	9,157
Rupia indonesiana	18970,73
Shekel israeliano	3,9036
Rupia indiana	100,1605
Won sudcoreano	1611,01
Peso messicano	21,8193
Ringgit malese	4,9483
Dollaro neozelandese	1,9474
Peso filippino	66,135
Dollaro di Singapore	1,4955
Baht thailandese	37,882
Rand sudafricano	20,7782

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04400



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 luglio 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1602
Yen	172,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,647
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,8659
Fiorino ungherese	399,9
Zloty polacco	4,2593
Nuovo leu romeno	5,073
Corona svedese	11,3195
Franco svizzero	0,9326
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	11,946
Rublo russo	-
Lira turca	46,7071
Dollaro australiano	1,7794
Real brasiliano	6,4549
Dollaro canadese	1,5924
Yuan cinese	8,3309
Dollaro di Hong Kong	9,1075
Rupia indonesiana	18906,74
Shekel israeliano	3,8961
Rupia indiana	99,7735
Won sudcoreano	1614,05
Peso messicano	21,8247
Ringgit malese	4,925
Dollaro neozelandese	1,9527
Peso filippino	66,243
Dollaro di Singapore	1,491
Baht thailandese	37,753
Rand sudafricano	20,7818

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04401


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 luglio 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1579
Yen	172,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,639
Corona danese	7,4628
Lira Sterlina	0,8644
Fiorino ungherese	399,15
Zloty polacco	4,2544
Nuovo leu romeno	5,0734
Corona svedese	11,311
Franco svizzero	0,9323
Corona islandese	141,8
Corona norvegese	11,9675
Rublo russo	-
Lira turca	46,6446
Dollaro australiano	1,7923
Real brasiliano	6,4624
Dollaro canadese	1,5937
Yuan cinese	8,3157
Dollaro di Hong Kong	9,0883
Rupia indonesiana	18931,49
Shekel israeliano	3,8901
Rupia indiana	99,6725
Won sudcoreano	1614,66
Peso messicano	21,7782
Ringgit malese	4,917
Dollaro neozelandese	1,9587
Peso filippino	66,312
Dollaro di Singapore	1,4904
Baht thailandese	37,678
Rand sudafricano	20,7253

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04402



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 luglio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,165
Yen	172,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,623
Corona danese	7,4636
Lira Sterlina	0,8656
Fiorino ungherese	399,06
Zloty polacco	4,2493
Nuovo leu romeno	5,0728
Corona svedese	11,2505
Franco svizzero	0,9324
Corona islandese	142
Corona norvegese	11,8335
Rublo russo	-
Lira turca	46,9874
Dollaro australiano	1,7852
Real brasiliano	6,4699
Dollaro canadese	1,5984
Yuan cinese	8,3623
Dollaro di Hong Kong	9,1439
Rupia indonesiana	18995,56
Shekel israeliano	3,9119
Rupia indiana	100,351
Won sudcoreano	1619,52
Peso messicano	21,8089
Ringgit malese	4,9425
Dollaro neozelandese	1,9493
Peso filippino	66,431
Dollaro di Singapore	1,4943
Baht thailandese	37,688
Rand sudafricano	20,6351

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04403

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Indicazione dei requisiti specifici richiesti da taluni soggetti privati e pubblici per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica che saranno da essi finanziati nell'ambito del medesimo concorso.

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'università e della ricerca il decreto direttoriale 7 agosto 2025, prot. n. 1054, recante l'indicazione dei requisiti specifici richiesti da taluni enti finanziatori ai candidati del concorso SSM 2024-2025 (bandito con D.D.G. prot. n. 647/2025) per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica che potranno essere da essi finanziati per il suddetto a.a.

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito www.mur.gov.it ed è inoltre caricato all'interno dell'area personale di ogni singolo candidato sul portale di University.

25A04593

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 18 del 30 luglio 2025 - Approvazione del protocollo di intesa tra le Residenze reali sabaude e il Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana di Torino per la valorizzazione di Palazzo Carignano come stazione d'arte della metropolitana di Torino.

Con ordinanza n. 18 del 30 luglio 2025, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, al fine di procedere alla sottoscrizione protocollo di intesa tra le Residenze reali sabaude e il Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana di Torino per la valorizzazione di Palazzo Carignano come stazione d'arte della metropolitana di Torino con le Residenze reali sabaude ha approvato il suddetto protocollo di intesa.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra.To, al [link https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/](https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/) e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

25A04398

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 0 8 *

€ 1,00

